

# EVENTI SISMICI 1997

## INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI  
SULLE PROBLEMATICHE  
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

# INDICE

## 1) Requisiti per l'accesso ai finanziamenti

- 1.1 *Ammissibilità delle domande di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98 inoltrate tramite raccomandata A/R.*
- 1.2 *Ammissibilità ai benefici di cui alla L.R. n. 30/98 delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/97.*
- 1.3 *Concedibilità del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di acquisizione del diritto di proprietà a seguito di usucapione.*
- 1.4 *Ammissibilità ai benefici di cui all'art. 4 della legge 61/98 di proprietari di immobili dichiarati totalmente inagibili iscritti all'A.I.R.E. (residenti all'estero).*
- 1.5 *Concedibilità dei contributi alle comunità di fatto.*
- 1.6 *Inammissibilità ai benefici previsti per le rifiniture e gli impianti interni dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98, nel caso di unità immobiliari di proprietà di persone giuridiche.*

## 2) Trasferimento della proprietà dell'immobile

- 2.1 *Natura del contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98, sua incedibilità prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione.*
- 2.2 *Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98. Alienazione degli immobili successivamente all'avvenuto completamento dei lavori e all'approvazione degli atti di rendicontazione finale e erogazione del saldo.*
- 2.3 *Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98. Esecuzione anticipata dei lavori. Alienazione dell'edificio successivamente al completamento degli interventi.*
- 2.4 *Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98. Validità dei contratti preliminari stipulati prima del 26.09.1997.*
- 2.5 *Operatività della causa di decadenza del contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98, nel caso di stipula di un contratto preliminare di vendita con efficacia traslativa dell'alienazione differita in data successiva al completamento degli interventi di ricostruzione.*
- 2.6 *Ordinanza commissariale n. 61/97. Decesso dell'avente diritto al contributo. Trasferimento del diritto al contributo all'erede.*
- 2.7 *Esclusione della causa di decadenza del contributo, nel caso di divisione di immobile tra coeredi.*

- 2.8 *Operatività della causa di decadenza di cui all'articolo 4, comma 4 della legge n. 61/98, nel caso di cessione tra coniugi di un immobile danneggiato dal sisma.*
- 2.9 *Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98, nel caso di trasferimento del bene danneggiato a favore del locatario, dell'affittuario e del mezzadro.*
- 2.10 *Operatività delle cause di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98 nel caso di trasferimento del bene danneggiato, a favore del comodatario.*
- 2.11 *Immobili trasferiti da persone fisiche ad una società costituita tra le stesse in data successiva al 26 settembre 1997.*
- 2.12 *Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98 con effetti definitivi.*
- 2.13 *Alienazione dell'immobile a seguito di esecuzione forzata, integrazione della causa di decadenza dal contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98.*

### **3) Abitazione principale**

- 3.1 *Requisito dell'abitazione principale. Iscrizione anagrafica quale elemento probante prioritario.*
- 3.2 *Attribuzione delle fasce prioritarie di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98. Irrilevanza del titolo in base al quale il nucleo familiare risiedeva in modo stabile ed abituale nell'immobile danneggiato.*
- 3.3 *Finanziamento degli edifici in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili e sgomberate dai nuclei familiari ivi residenti.*
- 3.4 *Revoca del contributo concesso nel caso di rinuncia allo stesso da parte del proprietario e all'utilizzo dell'immobile da parte del conduttore.*

### **4) Inagibilità degli immobili**

- 4.1 *Validità delle schede di rilevamento del danno ai fini della dichiarazione di inagibilità dell'immobile.*
- 4.2 *Irrilevanza dell'ordinanza di agibilità con provvedimento ai fini dell'attribuzione delle priorità di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98.*
- 4.3 *Concessione delle provvidenze di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di immobili che pur se danneggiati a seguito del sisma erano già in condizioni di degrado.*

**5) Trasferimento della domanda di contributo da precedenti eventi sismici al sisma del 1997.**

- 5.1** *Ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 dei proprietari che hanno prodotto domanda ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14/97 per il ripristino delle unità immobiliari abitate danneggiate dal sisma del 12.05.97.*
- 5.2** *Equiparazione dell'evento sismico del 12.05.1997 a quello del 26.09.1997. Domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 14/97.*

**6) Variazione della fascia prioritaria**

- 6.1** *Modifica della fascia prioritaria, ammissibilità della sola rettifica di errori materiali.*
- 6.2** *Non può essere inserito in una diversa fascia prioritaria un edificio già ammesso al contributo di cui alla D.G.R. 5180/98 e soggetto alla revoca dello stesso per mancato inizio dei lavori.*

**7) Individuazione dell'ambito di attuazione degli interventi unitari, valutazione del danno e della vulnerabilità**

- 7.1** *Definizione dell'ambito dell'intervento e obbligatorietà della progettazione unitaria.*
- 7.2** *Ammissibilità di modifiche all'individuazione dell'edificio così come risultante dalla domanda prodotta dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98.*
- 7.3** *Criteri in ordine alla valutazione della superficie percentuale minima degli elementi strutturali interessati, nel caso rispettivamente delle lesioni diffuse e delle lesioni diagonali passanti.*
- 7.4** *Verifica delle condizioni di danno significativo nel caso di lesioni diffuse.*
- 7.5** *Definizione delle strutture portanti principali.*
- 7.6** *Individuazione delle strutture voltate quali "strutture portanti principali".*
- 7.7** *Interpretazione autentica della soglia di danno "crollo".*
- 7.8** *Condizioni per il passaggio allo stato di danno 4 (crollo).*
- 7.9** *Inammissibilità di una nuova valutazione dello stato di danno dell'edificio. Responsabilità del tecnico progettista.*
- 7.10** *Vulnerabilità dell'edificio situato su un terreno in pendio.*

- 7.11 *Individuazione dei valori di riferimento del  $\tau_k$  per i maschi murari realizzati in laterizi forati con percentuale di foratura maggiore del 45%.*
- 7.12 *Valutazione della resistenza convenzionale alle forze sismiche orizzontali in presenza di un "Torrino" del vano scale collocato sull'estradosso del solaio, piano di copertura di un edificio.*
- 7.13 *Ridefinizione del livello di vulnerabilità dell'edificio da parte del Comune, nel caso in cui le modalità di calcolo utilizzate dal progettista risultino viziate da errori materiali.*

## **8) Determinazione della superficie complessiva**

- 8.1 *Ammissibilità a contributo delle soffitte praticabili.*
- 8.2 *Ammissibilità nel computo della superficie complessiva dei terrazzi di copertura degli edifici.*
- 8.3 *Legge n. 61/98 - Determinazione della superficie effettivamente interessata dagli interventi di riparazione del danno al fine del calcolo del contributo.*
- 8.4 *Ricalcolo delle quote millesimali delle singole unità immobiliari in conseguenza della modifica delle superfici, operata dal Comune in sede di istruttoria.*

## **9) Maggiorazioni e Coefficienti moltiplicatori**

- 9.1 *D.G.R. n. 5180/98. Maggiorazione D2 di cui alla tabella 7 dell'allegato B), chiarimenti in ordine alle condizioni di applicabilità.*
- 9.2 *D.G.R. n. 5180/98. Contributo aggiuntivo per il trasferimento delle macerie ai siti di stoccaggio. Applicazione della maggiorazione D5 di cui alla tabella 8 dell'allegato B).*
- 9.3 *D.G.R. n. 5180/98. Applicabilità della maggiorazione D6 di cui alla tabella 8 dell'allegato B) nel caso di interventi invasivi sostituiti con interventi non invasivi.*
- 9.4 *D.G.R. n. 5180/98. Applicazione della maggiorazione D6 di cui alla tabella 8 dell'allegato B). Interventi invasivi strutturalmente necessari.*
- 9.5 *Condizioni necessarie per l'applicazione della maggiorazione D6 di cui alla tabella 8 dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98. Mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico.*
- 9.6 *D.G.R. n. 5180/98. Applicazione della maggiorazione D7.1 di cui alla tabella 8 dell'allegato B).*

**9.7** *D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Applicazione dei coefficienti moltiplicatori C.3, C.4 e D.1 di cui alla tabella 7.2 dell'allegato B).*

## **10) Edifici sottoposti a tutela. D.Lgs. 490/99**

**10.1** *Equiparazione per le finalità di cui alla lett. b) della tabella 7.2 allegata alla D.G.R. n. 5180/98 agli edifici "sottoposti a tutela" degli edifici in cui siano presenti elementi vincolati ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 490/99.*

**10.2** *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, mantenimento del livello di costo L<sub>5</sub>.*

**10.3** *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 applicabilità delle voci del prezzo regionale relativa alle demolizioni eseguite a mano.*

## **11) Direttive tecniche e interventi minimi**

**11.1** *Ord. n. 61/97. Ammissibilità degli interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia di sicurezza più elevata.*

**11.2** *Obbligatorietà degli interventi minimi*

**11.3** *Interventi minimi, collegamento localizzato tra il solaio e le murature.*

**11.4** *Eventi sismici 1997. Eliminazione delle carenze strutturali gravi su edificio d'epoca di particolare interesse storico-architettonico e ambientale che presenta una irregolarità della maglia muraria in elevazione con un aumento della rigidità superiore al 30%, stante l'impossibilità di ridurre le caratteristiche di resistenza e rigidità delle pareti del piano superiore nonché di incrementare la rigidità a livello del piano terra mediante la chiusura con muratura portante di alcune arcate.*

## **12) Determinazione della spesa ammissibile a contributo**

**12.1** *Obbligo dell'esecuzione delle opere ammesse a contributo. Raggiungimento del livello minimo di abitabilità.*

**12.2** *Applicazione per le opere di finitura del principio dell'economicità dell'intervento.*

**12.3** *Ammissibilità delle costruzioni prefabbricate.*

- 12.4** *Ammissibilità a contributo delle opere di ricostruzione di un edificio oggetto di interventi di ristrutturazione al momento del sisma. Divieto di cumulo con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni.*
- 12.5** *Ammissibilità a contributo del muro di confine per la parte danneggiata di proprietà del confinante che non ha prodotto la domanda di contributo.*
- 12.6** *Non ammissibilità al contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 degli oneri relativi alla realizzazione di interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.*
- 12.7** *Intonaco armato. Lavorazioni ricomprese nella voce 4.1.70 dell'elenco prezzi regionale.*
- 12.8** *Elenco prezzi regionale Voce 4.1.70. Intonaco armato. Ulteriori chiarimenti.*
- 12.9** *Ordine dei Geologi. Contenimento degli oneri della parcella professionale dentro le percentuali indicate nel protocollo d'intesa sottoscritto dal Dipartimento della protezione civile e Consigli nazionali degli Ingegneri, dei Geometri e degli Architetti.*

### **13) Demolizione e ricostruzione degli edifici. Delocalizzazione**

- 13.1** *Demolizioni e ricostruzione degli edifici, deroga alla normale disciplina urbanistica. Calcolo del contributo concedibile.*
- 13.2** *Rilascio del parere obbligatorio di cui all'art. 14, comma 10, legge 61/98. Deroche ai punti C.2 e C.3 del D.M. 16.01.1996.*
- 13.3** *Delocalizzazione degli edifici. Deroga al punto 2.1.3 dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98.*
- 13.4** *Corresponsione degli oneri di urbanizzazione sulle opere di ricostruzione post-sisma 1997.*
- 13.5** *Demolizione completa dei fabbricati. Determinazione delle modalità di misurazione.*
- 13.6** *Finanziamento delle demolizioni parziali dei fabbricati necessari per gli interventi di cui all'art. 4 della legge n. 61/98.*
- 13.7** *Ammissibilità a contributo degli oneri relativi alla scomposizione del manto di copertura e alla rimozione di elementi vari.*
- 13.8** *Determinazione del contributo nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento.*
- 13.9** *Modalità di calcolo del contributo nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'edificio.*
- 13.10** *Adeguamento delle strutture di fondazione. Ammissibilità a contributo delle maggiori opere.*

## **14) Rifiniture e impianti interni**

- 14.2** *Requisiti per la concessione a favore degli aventi diritto impianti interni per le opere di finitura. Determinazione della spesa ammissibile a contributo.*
- 14.3** *Ammissibilità delle finiture connesse al contributo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 per le rifiniture e impianti interni.*
- 14.2** *Classificazione delle opere di finitura.*
- 14.3** *L. n. 61/98 – Art. 4, comma 5 – Ammissibilità a contributo degli impianti igienico-sanitari.*
- 14.4** *Inammissibilità del contributo ex art. 4, comma 5, della L. n. 61/98, nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica.*
- 14.5** *Requisiti per la concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 nel caso di immobili dati in locazione.*
- 14.6** *Inammissibilità del contributo sulle finiture e impianti interni nel caso di immobili a cui sia stata attribuita la priorità f2.*
- 14.7** *Concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98. Definizione di nucleo familiare.*
- 14.8** *Legge n. 61/98. Art. 4, comma 5. Calcolo del reddito familiare. Possibilità di rideterminare il reddito complessivo del nucleo familiare nel caso di morte di un suo componente sopraggiunta successivamente all'evento sismico.*
- 14.9** *Contributo per le rifiniture e impianti interni. Detraibilità dal reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario del reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile.*
- 14.10** *Contributo per le rifiniture e impianti interni. Detraibilità dal reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario del reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile.*
- 14.11** *Contributo per le rifiniture e impianti interni. Condizioni per l'applicabilità del parametro percentuale del 90 per cento.*

## **15) Termini di esecuzione degli interventi**

- 15.1** *Natura dei termini previsti per la fine dei lavori dall'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.*

**15.2** *Decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.*

**16) Aspetti fiscali e finanziari. Fatturazione dei lavori. Regolarità contributiva**

**16.1** *Individuazione dei soggetti a cui le imprese debbono fatturare i lavori eseguiti per conto dei consorzi obbligatori.*

**16.2** *Modalità di fatturazione dei lavori in presenza di consorzi o di procuratori rappresentanti di più proprietari.*

**16.3** *Sisma 1997. Inammissibilità delle fatture intestate a soggetti diversi dal delegato o proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione. Ipotesi della comunione dei beni.*

**16.4** *Modalità di fatturazione delle prestazioni per una società di capitali che svolge le funzioni di presidente amministratore del Consorzio obbligatorio.*

**16.5** *Rendicontazione delle spese sostenute ex O.C. 61/97. Ammissibilità della ricevuta fiscale.*

**16.6** *Determinazione dell'aliquota I.V.A. per lavori eseguiti su uno stesso immobile, qualora in questo risiedano solo alcuni dei comproprietari.*

**16.7** *Possibilità di usufruire dei benefici dell'I.V.A. al 4%.*

**16.8** *Trattamento tributario ai fini I.V.A. delle prestazioni di servizi effettuate da un professionista per uso personale (C.D. autoconsumo).*

**16.9** *Applicabilità del disposto dell'articolo 12 della legge 449 del 27 dicembre 1997 agli importi relativi ad I.V.A., ricompresi nei contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668/97 e della legge n. 61/98.*

**16.10** *Possibilità di cumulo della detrazione IRPEF al 36% nel caso in cui i contribuenti abbiano beneficiato del rimborso totale dell'I.V.A. come previsto all'art. 12 della legge finanziaria del 1997, n. 449 successivamente disciplinata dal decreto ministeriale n. 499 del 28 settembre 1999.*

**16.11** *Ordinanza n. 61/97. Erogazione del saldo. Obbligo della presentazione del D.U.R.C., delle fatture quietanzate nonché del certificato di regolare esecuzione.*

**16.12** *Certificazione della regolarità contributiva per le imprese individuali che non si avvalgono di personale dipendente.*

**16.13** *Imposta di bollo. Applicazione della normativa ordinaria.*

- 16.14** *Obbligo di corrispondere l'imposta di registro anche nel caso di sublocazione dell'immobile da parte del comune conduttore, al nucleo familiare da quest'ultimo individuato.*
- 16.15** *Destinazione vincolata dei contributi per la ricostruzione. Illegittimità a trattenere la somma erogata da parte di un istituto bancario.*
- 16.16** *Finanziamenti U.E.. Applicazione della disciplina comunitaria.*

# 1) Requisiti per l'accesso ai finanziamenti

## 1.1 Ammissibilità delle domande di cui all'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98 inoltrate tramite raccomandata A/R.

OMISSIS

In riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue:

- nel nostro ordinamento solo in materia di partecipazione a pubblici concorsi vi è la regola espressa dall'art. 2, 3° comma, D.P.R. 28.12.1970 n. 1077 "Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato", per la quale "le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante". Tale regola secondo la giurisprudenza ha il valore di un principio di carattere generale in materia di partecipazione a pubblici concorsi, e trova pertanto applicazione anche nei confronti degli enti pubblici diversi dallo Stato, pur in mancanza di un suo esplicito richiamo nei regolamenti organici o nei bandi di concorso semprechè alla sua applicazione non si frappongano fondate ragioni oggettivamente rilevanti e salvo espressa deroga nel bando quando le norme regolamentari lo consentano (cfr. C. di Stato, Sez. V, 3.7.1996, n. 817);
- in materia di altre domande dirette ad una P.A., in passato il D.P.R. 25.1.1994, n. 130 "Regolamento recante norme attuative della L. 4.1.19658. n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive" prevedeva all'art. 4, 3° comma, che "La trasmissione della documentazioni all'Amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data del timbro postale". Il citato D.P.R. 170/94 è stato però abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20.10.1998, n. 403, a sua volta abrogato dall'art. 77, D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- si deve allora ritenere applicabile al caso di cui all'oggetto, l'art. 2, 2° comma, ultima parte, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 "Norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi", secondo cui "quanto di presentazione". Infatti la giurisprudenza ha ritenuto che ciò costituisce un principio generale circa le modalità di proposizione degli atti di iniziativa del procedimento amministrativo. Pertanto, quando la legge non preveda espressamente che una determinata istanza debba pervenire entro il termine prescritto all'ufficio competente a riceverla, in applicazione del suddetto principio dovrà considerarsi tempestiva l'istanza presentata agli uffici postali entro il medesimo termine (C. di Stato, sez. IV, sent. n. 407 del 12.6.1986, fattispecie relativa alla presentazione di una domanda di finanziamento agevolato per aziende danneggiate dalle nevicate dei giorni 1 - 4 dicembre 1973, riconosciute calamità pubbliche con D.P.C. n. 30 dell'aprile 1974; C. di Stato sez. II, part. n. 226 del 20.3.1991). Quindi in virtù di tale principio anche le norme che, per difetto di aggiornamento, non contengono in modo esplicito tale regola, debbono essere interpretate nel senso che la domanda amministrativa (ed ogni altro atto di iniziativa

procedimentale) da proporsi entro un determinato termine di decadenza si intende presentata, se inviata per posta, nel giorno stesso della spedizione, quale risulta dal timbro o dalla ricevuta postale (C. dei Conti, sez. II, pens. civ. 27.1.1992, n. 66560).

***1.2 Ammissibilità ai benefici di cui alla L.R. n. 30/98 delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/97.***

*OMISSIS*

In merito all'ammissibilità ai benefici di cui alla L.R. n. 30/98 di alcune domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/97, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 96 del 20 aprile 1999, le predette domande possono valere quali domande presentate ai sensi dell'art. 3 della D.G.R. n. 5180/98 solo nel caso in cui le stesse non siano state ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dall'ordinanza n. 61/97 per mancanza dei requisiti o in quanto riferite ad edifici per i quali, in sede di progettazione, sia stato accertato un livello di danneggiamento o vulnerabilità superiori alle soglie riportate nell'allegato A) alla stessa ordinanza.

Per quanto sopra i soggetti indicati nella nota citata potranno essere ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dalla L.R. n. 30/98 solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 96/99.

***1.3 Concedibilità del contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di acquisizione del diritto di proprietà a seguito di usucapione.***

*OMISSIS*

Il gruppo di lavoro ha ribadito che la concessione del beneficio è connessa alla posizione di proprietario alla data del 26 settembre 1997 e che la norma è di stretta interpretazione.

Tuttavia il contributo può essere concesso anche in caso di soggetti che hanno iniziato, prima della data del 26 settembre 1997, un procedimento giudiziale teso ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà acquisito tramite usucapione ultraventennale. Infatti la sentenza dell'Autorità giudiziaria ha mera natura dichiarativa e non costitutiva e prende atto di una situazione di fatto che si è esplicitata nel corso degli anni e ordina di adeguarvisi resta fermo che la concessione in concreto del beneficio è condizionata alla emanazione della sentenza definitiva del Giudice.

***1.4 Ammissibilità ai benefici di cui all'art. 4 della legge 61/98 di proprietari di immobili dichiarati totalmente inagibili iscritti all'A.I.R.E. (residenti all'estero).***

*OMISSIS*

Il gruppo ritiene che anche i proprietari di immobili dichiarati totalmente inagibili residenti all'estero abbiano diritto al contributo previsto dalla legge 61/98 ma, difettando gli stessi del requisito dell'abitazione principale, non hanno diritto alle priorità di intervento nella ricostruzione stabilite dalla citata legge.

*1.5 Concedibilità dei contributi alle comunità di fatto.*

*OMISSIS*

In proposito il Gruppo di lavoro ha espresso l'avviso favorevole alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 61/98 alle Comunità purchè la loro esistenza possa essere dimostrata con elementi obiettivi non suscettibili di contestazione.

***1.6 Inammissibilità ai benefici previsti per le rifiniture e gli impianti interni dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98, nel caso di unità immobiliari di proprietà di persone giuridiche.***

*OMISSIS*

Riguardo al quesito circa la concedibilità del contributo di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 61/98, nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, si è ritenuta non ammissibile l'applicazione della norma in argomento, mancando il requisito dell'apparenza a persona fisica dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata;

*OMISSIS*

*Nota: Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro si veda l'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 così come modificato dall'art. 6-quinquies, lettera c), del decreto-legge n. 279/2000 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 365 del 11.12.2000, che recita testualmente: "... Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato."*

## **2) Trasferimento della proprietà dell'immobile**

*2.1 Natura del contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98, sua incedibilità prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione.*

*OMISSIS*

Il citato gruppo di lavoro ha ritenuto che ammettere la possibilità da parte del proprietario di cedere il diritto al contributo di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 6/98, convertito con modificazioni dalla legge n. 61/98, ne comporterebbe il riconoscimento della natura risarcitoria, laddove invece si è voluto configurare un contributo di solidarietà.

Pertanto, sia il contributo di cui al citato articolo 4, comma 4, che il contributo di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668/97, non devono considerarsi cedibili prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione, salvo i casi di promesse o preliminari di vendita stipulati e regolarmente registrati prima del 26 settembre 1997.

***2.2 Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98.  
Alienazione degli immobili successivamente all'avvenuto completamento dei lavori  
e all'approvazione degli atti di rendicontazione finale e erogazione del saldo.***

*OMISSIS*

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto si evidenzia che le disposizioni dettate dall'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98 individuano, tra le condizioni che consentono di alienare l'immobile senza incorrere nell'ipotesi di decadenza dal contributo prevista dallo stesso articolo, l'avvenuto completamento dei lavori nonché il fatto che gli stessi abbiano beneficiato dei contributi previsti dalla legge n. 61/98.

Per quanto sopra esposto deve pertanto ritenersi che il soggetto beneficiario dei contributi potrà procedere all'alienazione dell'immobile di proprietà senza incorrere nella decadenza dal contributo soltanto dopo che sarà stato assunto dal Comune il provvedimento formale di approvazione degli atti di rendicontazione finale e di erogazione della rata di saldo.

***2.3 Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98.  
Esecuzione anticipata dei lavori. Alienazione dell'edificio successivamente al  
completamento degli interventi.***

*OMISSIS*

Con riferimento al quesito concernente all'oggetto si rappresenta che la decadenza dal contributo opera solo nel caso in cui l'immobile venga alienato "prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione".

La circostanza che gli interventi di ricostruzione o di riparazione dei danni provocati dal sisma siano stati finanziati in anticipazione, non viola il principio e la finalità che, con la disposizione dell'art. 4, comma 4, L. n. 61/98, il legislatore ha voluto tutelare.

***2.4 Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge. n. 61/98.  
Validità dei contratti preliminari stipulati prima del 26.09.1997.***

*OMISSIS*

Per quanto riguarda, la validità dei contratti preliminari stipulati prima del 26 settembre 1997, in relazione alla causa di decadenza prevista dall'articolo 4 comma 4 della legge 61/98, nel ribadire la necessità della regolare registrazione a quella data, si è ritenuto che in casi singoli possano essere considerati indici sintomatici dell'avvenuto trasferimento di proprietà, elementi probatori sostanziali, quali i pagamenti effettuati ferma restando l'esigenza della conforme regolarizzazione delle domande di contributi sotto il profilo della legittimazione soggettiva.

*2.5 Operatività della causa di decadenza del contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98, nel caso di stipula di un contratto preliminare di vendita con efficacia traslativa dell'alienazione differita in data successiva al completamento degli interventi di ricostruzione.*

*OMISSIS*

Il gruppo di lavoro ha ritenuto che l'oggetto della pattuizione è un fatto privatistico e non comporta decadenza dai benefici; si è tuttavia ribadito, nella circostanza, che è necessario che le promesse o preliminari di vendita siano stati stipulati e regolarmente registrati alla data del 26 settembre.

***2.6 Ordinanza commissariale n. 61/97. Decesso dell'avente diritto al contributo.  
Trasferimento del diritto al contributo all'erede.***

*OMISSIS*

Il gruppo di lavoro ritiene che nel caso dell'avente diritto al contributo che è deceduto dopo aver presentato regolare domanda, il consesso ritiene che l'erede non perda il diritto al contributo ma, venendo a mancare nei suoi riguardi il requisito della destinazione ad abitazione principale, non potrà godere dei benefici connessi alle rifiniture interne ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della legge 61/98.

*2.7 Esclusione della causa di decadenza del contributo, nel caso di divisione di immobile tra coeredi.*

*OMISSIS*

Il gruppo di lavoro ha ritenuto che deve escludersi che, nel caso di divisione di un immobile fra coeredi, si verifichi una ipotesi di decadenza del contributo, non potendosi identificare la “divisione” (che concretizza un diritto ad una quota astratta su un patrimonio) con “l’alienazione” di un diritto concreto e particolare.

***2.8 Operatività della causa di decadenza di cui all'articolo 4, comma 4 della legge n. 61/98, nel caso di cessione tra coniugi di un immobile danneggiato dal sisma.***

*OMISSIS*

Per quanto riguarda il quesito concernente l'applicazione della causa di decadenza prevista dall'articolo 4, comma 4 della legge 30 marzo 1998, n. 61, in caso di cessione tra coniugi della proprietà di un immobile danneggiato dal sisma, il Gruppo di lavoro, considerato lo spirito della disposizione che escluderebbe che terzi al nucleo familiare usufruiscano del beneficio, ha espresso il parere che la figura del coniuge possa essere assimilata a quella dei parenti o affini entro il quarto grado, pertanto il caso di specie potrebbe rientrare nella previsione normativa.

***2.9 Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98, nel caso di trasferimento del bene danneggiato a favore del locatario, dell'affittuario e del mezzadro.***

*OMISSIS*

In relazione al quesito concernente l'oggetto, si ritiene, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 4, comma 4, della legge n. 61/97 così come sostituito dal comma 2-ter. dell'art. 3 del D.L. n. 132/99 convertito dalla legge n. 226/99:

- 1) che i locatari, affittuari e mezzadri possano beneficiare delle provvidenze previste dalla legge n. 61/98 solo nel caso in cui il trasferimento di proprietà riguardi unità immobiliari da loro stessi condotte in locazione;
- 2) che le disposizioni dettate dalle norme di cui all'oggetto si riferiscano anche all'ipotesi di alienazioni intervenute prima dell'inizio dei lavori e della erogazione dei contributi;
- 3) che, sempre in ordine alla vendita degli immobili, l'articolo 4, comma 4, della legge n. 61/98 consenta solo un'interpretazione letterale, collegando strettamente la concessione del beneficio alla figura del proprietario dell'immobile alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

Pertanto ogni qualsiasi trasferimento di proprietà al di fuori dei casi previsti dal citato art. 4 comporta la decadenza dal contributo.

***2.10 Operatività delle cause di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge. n. 61/98  
nel caso di trasferimento del bene danneggiato, a favore del comodatario.***

*OMISSIS*

Riguardo al quesito circa l'operatività delle cause di decadenza di cui all'articolo 4 comma 4 della legge n. 61/98 si rappresenta che:

*OMISSIS*

il comodatario che acquisti l'immobile danneggiato prima del completamento dei lavori, potrà giovare, come il locatario e l'affittuario, del contributo concesso al proprietario, senza incorrere nelle cause di decadenza.

***2.11 Immobili trasferiti da persone fisiche ad una società costituita tra le stesse in data successiva al 26 settembre 1997.***

*OMISSIS*

In proposito il gruppo di lavoro riconferma che il requisito della proprietà degli immobili danneggiati debba sussistere alla data del 26 settembre 1997. Nel caso di specie se i due coniugi proprietari alla stessa data hanno costituito, esclusivamente fra loro, una società successivamente alla data del sisma e vi conferiscano i beni di cui sono rispettivamente proprietari, potrebbe non configurarsi la causa di decadenza prevista dall'art. 4, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61, a condizione che non avvengano modificazioni della composizione soggettiva della struttura societaria, fino al completamento degli interventi di ricostruzione.

***2.12 Operatività della causa di decadenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98 con effetti definitivi.***

*OMISSIS*

In relazione al quesito si precisa che la causa di decadenza prevista dall'art. 4, comma 4, L. n. 61/1998, opera con effetti definitivi.

Pertanto, l'oggetto della decadenza del contributo, causata dalla alienazione dell'immobile danneggiato dal sisma 1997, prima del completamento dei lavori di ricostruzione, a soggetto diverso da quelli tassativamente indicati nella stessa disposizione, non può venir meno per la successiva ulteriore alienazione dello stesso immobile a uno di quei soggetti.

**2.13 Alienazione dell'immobile a seguito di esecuzione forzata, integrazione della causa di decadenza dal contributo di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 61/98.**

*OMISSIS*

In relazione all'oggetto si evidenzia che l'eventuale alienazione dell'immobile pignorato prima del completamento dei lavori è causa di decadenza dal contributo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L. n. 61/1998, così come già stabilito dal Gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile con proprio parere n. UL120GL/TERR del 15.12.1998.

*Nota: Si riporta di seguito il parere prot. n. UL120GL/TER del 15.12.1998 espresso dal Gruppo di Lavoro presso il Dipartimento della Protezione Civile: "..... Il Gruppo di Lavoro ha ritenuto che i contributi di cui all'articolo 4 della legge n. 61/1998, non possono essere trasferiti in caso di vendita all'asta degli immobili a seguito di procedure di pignoramento, ciò in quanto la disposizione è tassativa e non consente interpretazioni estensive che oltre a produrre aggravii alle casse dello Stato, trasformerebbe la natura degli stanziamenti da semplici contributi a risarcimento danni."*

---

**Fonte: Regione dell'Umbria**  
**Ufficio Temporaneo Ricostruzione:**  
**Interventi dei privati**  
**Prot. n. 9738/I/TR – 23.08.2000**

### **3) Abitazione principale**

#### ***3.1 Requisito dell'abitazione principale. Iscrizione anagrafica quale elemento probante prioritario.***

*OMISSIS*

Sul problema il gruppo di lavoro ha ritenuto che ai fini della dimostrazione del requisito dell'abitazione principale l'iscrizione anagrafica costituisca l'elemento probante prioritario. Si considera, infatti, che l'abitazione come sede principale del nucleo familiare, individua, di regola, la dimora abituale e, comunque consegue ad una scelta da parte degli interessati, come risulta dall'articolo 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

La coincidenza fra residenza anagrafica e abitazione principale trova riscontro anche in numerose forme fiscali, nonché in disposizioni connesse a prestazioni sociali e servizi pubblici. Pertanto, l'eventuale eccezionale dimostrazione al di fuori del possesso del requisito della residenza anagrafica dovrà essere supportata da dati ed elementi assolutamente obiettivi e dovrà essere verificata secondo parametri uniformi e rigorosi.

***3.2 Attribuzione delle fasce prioritarie di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98. Irrilevanza del titolo in base al quale il nucleo familiare risiedeva in modo stabile ed abituale nell'immobile danneggiato.***

OMISSIS

La disposizione dell'art. 7, comma 3, lett. a) della delibera di Giunta regionale n. 5180/98 prescinde del tutto dal titolo in base al quale il nucleo familiare risiedeva in modo stabile e abituale nell'immobile danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. La norma richiamata, infatti prende in considerazione tale circostanza ai soli fini della individuazione della priorità di finanziamento del contributo.

Conseguentemente, non solo la richiamata delibera n. 5180/98, ma tutta la normativa emanata a seguito della crisi sismica è finalizzata a riportare nella originaria abitazione il nucleo familiare in questa residente, agli stessi patti e condizioni esistenti prima del sisma.

Ciò trova incontrovertibile conferma nella disposizione dell'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2947 del 24.2.1999 la quale, all'art. 7, espressamente dispone: *"Le Regioni, alle unità immobiliari danneggiate dalle crisi sismiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente ordinanza, e destinate, alla stessa data ad abitazione principale del conduttore, accordano priorità nella concessione dei contributi di cui all'articolo 4, della legge 61/98, a favore del proprietario che si impegni a rinnovare il contratto di locazione, agli stessi patti e condizioni e con lo stesso conduttore o con i suoi eredi. Il mancato rispetto dell'impegno assunto determina la revoca del contributo."*

---

**Fonte: Regione dell'Umbria**  
**Ufficio Temporaneo Ricostruzione:**  
**Interventi dei privati**  
**Prot. n. 3686 /I/TR – 23.03.2001**

***3.3 Finanziamento degli edifici in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili e sgomberate dai nuclei familiari ivi residenti.***

*OMISSIS*

In relazione al quesito concernente il finanziamento degli edifici in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili, si precisa che ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 231 del 24.02.1999, codesto Comune può procedere al finanziamento dei citati interventi soltanto nel caso in cui il provvedimento sindacale di inagibilità abbia comportato l'evacuazione dell'alloggio da parte del nucleo familiare che lo abitava in considerazione delle limitazioni imposte dal provvedimento, tali da non garantire più le condizioni minime di abitabilità dello stesso.

Resta inteso che, qualora il nucleo familiare evacuato non risulti assegnatario di prefabbricato o comunque non usufruisca del contributo previsto per l'autonoma sistemazione, codesto Comune dovrà procedere a verificare, secondo parametri uniformi e rigorosi, la sussistenza o meno delle citate condizioni minime di abitabilità.

***3.4 Revoca del contributo concesso nel caso di rinuncia allo stesso da parte del proprietario e all'utilizzo dell'immobile da parte del conduttore.***

*OMISSIS*

La rinuncia espressa al contributo da parte dell'avente diritto e all'utilizzo dell'immobile da parte del conduttore, nel caso di immobile locato, comporta la revoca del contributo concesso e non già l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Comune.

## **4) Inagibilità degli immobili**

### *4.1 Validità delle schede di rilevamento del danno ai fini della dichiarazione di inagibilità dell'immobile.*

*OMISSIS*

Il gruppo di lavoro ritiene che i rilievi effettuati dal personale dei C.O.M. hanno funzione di monitoraggio e rilevamento dati e non possono costituire dichiarazione di inagibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668/1997.

***4.2 Irrilevanza dell'ordinanza di agibilità con provvedimento ai fini dell'attribuzione delle priorità di cui all'art. 7, comma 3, della D.G.R. n. 5180/98.***

*OMISSIS*

Con riferimento all'oggetto, si precisa che il rilascio di una ordinanza di agibilità con provvedimento è assolutamente irrilevante ai fini della modifica delle priorità già assegnate ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

***4.3 Concessione delle provvidenze di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 nel caso di immobili che pur se danneggiati a seguito del sisma erano già in condizioni di degrado.***

*OMISSIS*

Il gruppo di lavoro ha ritenuto che le provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 6/98 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/98, si applicano anche agli immobili che pur se danneggiati a seguito del sisma erano già in condizione di degrado, solo nel caso in cui l'evento sismico abbia prodotto danni tali da provocare un significativo aggravamento.

In concreto, la valutazione del criterio di cui sopra deve tener conto di un rapporto di congruità tra la situazione pregressa e quella derivante dall'evento sismico.

Sono comunque esclusi dai benefici gli edifici già totalmente inagibili, comunque in condizioni di non abitabilità.

## **5) Trasferimento della domanda di contributo da precedenti eventi sismici al sisma del 1997.**

*5.1 Ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 dei proprietari che hanno prodotto domanda ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 14/97 per il ripristino delle unità immobiliari abitate danneggiate dal sisma del 12.05.97.*

OMISSIS

E' stato chiesto di valutare la possibilità di ammettere a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 61/98 i proprietari che hanno prodotto domanda ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 14/97, per il ripristino delle unità immobiliari abitate danneggiate dal sisma del 12 maggio 1997.

Si ritiene di dover precisare, sulla base delle disposizioni dettate dagli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza 72/98, che le domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 14/97 possono valere quali domande presentate ai sensi della D.G.R. n. 5180/98 nel solo caso in cui tutte le unità immobiliari ricomprese nell'ambito dell'edificio, così come definito nell'allegato A alla D.G.R. n. 5180/98, non siano state ammesse a beneficiare dei contributi per mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 della stessa Ordinanza n. 14/97.

Viceversa nell'ipotesi in cui i proprietari di una delle unità immobiliari ricomprese nell'edificio siano stati ammessi a beneficiare dei contributi di cui all'Ordinanza n. 14/97, la possibilità, riconosciuta ai proprietari dell'edificio stesso, di accedere ai contributi disposti dall'Ordinanza commissariale n. 61/97 o dall'art. 4 della legge n. 61/97 risulta disciplinata rispettivamente dagli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza commissariale n. 72/98 che, tra l'altro, facevano obbligo ai soggetti beneficiari di produrre, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, apposita dichiarazione da parte del tecnico progettista attestante il livello di danneggiamento e vulnerabilità dell'edificio, demandando a tutti i proprietari dell'edificio la presentazione della relativa domanda di contributo.

Pertanto nei casi di specie l'ammissibilità ai contributi disposti dall'art. 4 della legge n. 61/97, dovrà essere verificata dal Comune secondo i principi sopra enunciati e nel rispetto delle disposizioni normative citate.

***5.2 Equiparazione dell'evento sismico del 12.05.1997 a quello del 26.09.1997. Domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 14/97.***

*OMISSIS*

La disposizione di cui all'art. 10 della legge n. 61/98 equipara di fatto l'evento sismico del 12 maggio a quello del 26 settembre 1997.

Si ritiene pertanto che le domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 14/97 non ritenute ammissibili per mancanza dei requisiti, possano valere, in analogia a quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 96 del 20.4.1999, quali domande presentate ai sensi della deliberazione n. 5180/98 e successive modificazioni e integrazioni.

## **6) Variazione della fascia prioritaria**

### *6.1 Modifica della fascia prioritaria, ammissibilità della sola rettifica di errori materiali.*

*OMISSIS*

In relazione alle istanze di modifica di posizione prioritarie già pubblicate in conseguenza delle segnalazioni inoltrate dai soggetti interessati e delle conseguenti verifiche effettuate dai competenti uffici comunali, si chiarisce che la perentorietà dei termini ormai scaduti consente solo la mera rettifica di errori materiali e non certamente l'integrazione delle domande.

**6.2 Inserimento in una diversa fascia prioritaria di un edificio, già ammesso al contributo di cui alla D.G.R. 5180/98 e soggetto alla revoca dello stesso per mancato inizio dei lavori.**

*OMISSIS*

In relazione al quesito, sembra che la questione si sostanzi nello stabilire se, in caso di inutile decorso dei termini perentori, fissati dalle vigenti disposizioni, che ha determinato la revoca della concessione contributiva, sia possibile inserire l'edificio danneggiato in una priorità non immediatamente finanziabile, anche in considerazione della sopravvenuta carenza del requisito della destinazione ad abitazione principale.

Tale ultima circostanza non rileva in alcun modo ai fini dell'inserimento in altra priorità, ancorchè meno favorevole per il beneficiario, in quanto l'inserimento in una fascia di priorità, piuttosto che in un'altra, non può essere rimesso alla discrezionalità di alcuno, né, ancor meno, può rientrare nella disponibilità del beneficiario.

## **7) Individuazione dell'ambito di attuazione degli interventi unitari valutazione del danno e della vulnerabilità**

### *7.1 Definizione dell'ambito dell'intervento e obbligatorietà della progettazione unitaria.*

OMISSIS

Con la nota in oggetto viene posto il problema della individuazione dell'ambito di attuazione degli interventi unitari che beneficiano delle provvidenze disposte dall'art. 4 della legge n. 61/98.

A tale riguardo occorre rilevare che le disposizioni normative emanate a seguito dei noti eventi sismici hanno individuato nell'edificio, così come definito nell'allegato A alla D.G.R. n. 5180/98, l'elemento cui fare riferimento nelle diverse fasi procedurali previste dalla stessa D.G.R. n. 5180/98.

In particolare l'art.2, comma 2, della citata deliberazione dispone testualmente che *"l'attivazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici come definiti nell'allegato A...."*

Sempre con riferimento ai singoli edifici vanno poi individuati i livelli di danneggiamento e vulnerabilità che insieme concorrono alla definizione del costo base massimo ammissibile da prendere a riferimento per il calcolo del contributo concedibile.

Tornando alla definizione data dall'allegato A alla D.G.R. n. 5180/98 deve quindi intendersi *"per edificio un fabbricato con continuità strutturale, delimitato da cielo a terra da pareti portanti cieche, tranne che per aperture su strade e spazi liberi"*.

Stante detta definizione non possono pertanto essere considerati come un unico edificio quei fabbricati che, presentando nel loro ambito porzioni con caratteristiche strutturali diverse, non si configurano come un unico organismo statico che realizza una completa solidarietà strutturale.

La stessa definizione di edificio elenca poi, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti diversità strutturali:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;*
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;*
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;*
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte".*

***7.2 Ammissibilità di modifiche all'individuazione dell'edificio così come risultante dalla domanda prodotta dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98.***

*OMISSIS*

Con riferimento al quesito occorre evidenziare in primo luogo che le disposizioni normative emanate a seguito dei noti eventi sismici hanno individuato nell'edificio, così come definito nell'allegato A) alla D.G.R. n. 5180/98 e indicato nelle domande prodotte dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98, l'ambito minimo per l'attuazione degli interventi da realizzare ai sensi e con i benefici di cui all'art. 4 della legge n. 61/98.

In relazione a quanto sopra si ritiene che le eventuali modifiche alla individuazione dell'edificio, così come risultante dalle predette domande, possano essere assentite, per le strutture in muratura, al solo scopo di garantire, sulla base di motivazioni di ordine esclusivamente tecnico, riferite tra l'altro anche ai livelli di danneggiamento e vulnerabilità, una corretta individuazione dello stesso.

*OMISSIS*

**7.3 Criteri in ordine alla valutazione della superficie percentuale minima degli elementi strutturali interessati, nel caso rispettivamente delle lesioni diffuse e delle lesioni diagonali passanti.**

*OMISSIS*

I Presidenti dei Comitati Tecnico-Scientifici per il terremoto Umbria Marche, in merito ai pareri relativi a criteri in ordine alla valutazione della superficie percentuale minima delle lesioni diffuse, hanno ritenuto che, considerando come criterio guida la perdita rispettivamente significativa o grave della capacità resistente degli elementi strutturali, che la valutazione dell'estensione degli "elementi interessati" possa essere effettuata in due diverse maniere, entrambe nel rispetto di quanto previsto nelle direttive tecniche.

Si ritiene possibile pertanto attribuire il concetto di estensione:

- a) al rapporto tra la superficie interessata dalle lesioni e la superficie totale dei pannelli resistenti del livello in esame. Per quanto riguarda il danno significativo, trattandosi di lesioni diffuse, deve essere considerata interessata dalle lesioni l'area che racchiude le lesioni stesse, per il danno grave, trattandosi di lesioni diagonali passanti, deve essere considerata interessata dalle lesioni la porzione di pannello di dimensioni in larghezza pari allo sviluppo delle lesioni stesse;
- b) al rapporto tra i pannelli danneggiati ed il totale dei pannelli resistenti del livello in esame. In questo caso devono essere considerati danneggiati i pannelli che, per estensione e/o gravità del quadro fessurativo, hanno ridotto, rispettivamente in maniera significativa o grave, la loro capacità resistente.

Si specifica altresì che per pannello murario si intende l'elemento strutturale verticale od orizzontale delimitato sul suo contorno da altri elementi strutturali ortogonali ad esso.

#### *7.4 Verifica delle condizioni di danno significativo nel caso di lesioni diffuse.*

*OMISSIS*

Il Presidente rappresenta che da parte di alcuni Comuni è stato richiesto di definire con precisione il significato della dizione "*a qualsiasi livello*" contenuta nella prima condizione del "*Danno significativo*" di cui alla scheda 3a di accompagnamento al progetto, approvata dalla D.G.R. 5180/98.

Il Comitato precisa che la condizione del "danno significativo" è verificata qualora le "lesioni diffuse ....." siano presenti almeno in un livello dell'edificio.

### *7.5 Definizione delle strutture portanti principali.*

*OMISSIS*

Le strutture portanti principali cui la normativa tecnica fa riferimento per definire la condizione di danno "crollo" sono i muri e le volte ritenendo ovvia l'importanza della muratura (e delle volte in quanto intimamente connesse) nella gerarchia delle strutture portanti.

*OMISSIS*

### *7.6 Individuazione delle strutture voltate quali "strutture portanti principali".*

*OMISSIS*

Si chiede al Presidente quali strutture voltate debbano essere considerate "strutture portanti principali" ai fini della individuazione della soglia di danno "crollo" di cui alla tab. 1 allegata alla DGR 5180/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comitato ritiene che per i fini sopra richiamati debbano essere considerate "strutture portanti principali" le volte in muratura di pietra naturale o di laterizio dello spessore di almeno una testa.

*OMISSIS*

### ***7.7 Interpretazione autentica della soglia di danno "crollo".***

*OMISSIS*

Circa la interpretazione autentica della definizione della soglia di danno "crollo", il Comitato specifica che la condizione di danno "crollo" è verificata sia nel caso in cui una delle due situazioni di danno (crollo - danni gravissimi) raggiunge il valore percentuale minimo del 30%, sia nella circostanza in cui il valore del 30% sia raggiunto sommando il volume crollato con quello delle strutture portanti principali il cui danneggiamento implica la ricostruzione.

*OMISSIS*

#### *7.8 Condizioni per il passaggio allo stato di danno 4 (crollo).*

*OMISSIS*

Le condizioni per il passaggio allo stato di danno "crollo" sono esclusivamente condizioni di danno, e non di vulnerabilità come ipotizzato da qualcuno.

Pertanto solo le strutture portanti principali interessate dalle condizioni di "danno gravissimo" possono essere considerate ai fini del raggiungimento della percentuale del 30% richiesta per lo stato di danno "crollo".

*OMISSIS*

**7.9 Inammissibilità di una nuova valutazione dello stato di danno dell'edificio.  
Responsabilità del tecnico progettista.**

*OMISSIS*

Con riferimento ai contenuti della nota concernente l'oggetto, occorre preliminarmente ribadire l'importanza che le disposizioni normative e procedurali emanate a seguito del sisma del 26 settembre 1997 hanno attribuito ad un corretto e puntuale rilievo dello stato di fatto dell'edificio danneggiato, rinviando alla esclusiva competenza e responsabilità del tecnico incaricato della progettazione l'individuazione nonché la corretta interpretazione delle situazioni significative che, unitamente agli ulteriori elementi desumibili dal rilievo, concorrono alla definizione dello stato di danno e vulnerabilità dell'edificio e quindi alla successiva individuazione degli interventi di progetto.

Quanto sopra enunciato, unitamente alla circostanza che il Comune ha rilasciato la relativa concessione contributiva, non rilevando evidentemente in sede di istruttoria della pratica anomalie rispetto alle vigenti disposizioni normative, si ritiene debba escludere la possibilità di una nuova valutazione dello stato di danno dell'edificio.

Le situazioni evidenziate potranno pertanto trovare soluzioni attraverso la predisposizione di un'eventuale variante in corso d'opera, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6, comma 7, dell'allegato 1) alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

### ***7.10 Vulnerabilità dell'edificio situato su un terreno in pendio.***

*OMISSIS*

Per tener conto della incerta valutazione del comportamento sismico dell'edificio nei casi prospettati, il Comitato ritiene che, qualora il numero dei piani anche solo parzialmente interrati sia superiore ad uno, nel calcolo della resistenza convenzionale "C", possa essere assunto quale numero dei piani utili, la somma del numero dei piani completamente fuori terra più uno.

*OMISSIS*

**7.11 Individuazione dei valori di riferimento del  $\tau_{\kappa}$  per i maschi murari realizzati in laterizi forati con percentuale di foratura maggiore del 45%.**

OMISSIS

Il Comitato ritiene che il valore di  $\tau_{\kappa}$  possa essere desunto, in assenza di dati sperimentali e nel campo di percentuali di foratura da 45 a 100, per interpolazione lineare in proporzione inversa alla percentuale di foratura, assumendo convenzionalmente il valore  $\tau_{\kappa}$  12 T/mq per percentuale di foratura nulla e zero per percentuale di foratura pari a 100.

Il valore 12 T/mq di cui sopra è quello riportato nella tabella *“Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete”*, di cui alle istruzioni per la compilazione delle schede di accompagnamento al progetto allegate alla D.G.R. n. 547 del 24 maggio 2000.

Il Comitato manifesta una generale perplessità sull'efficacia di un consolidamento di tali maschi murari e ritiene che i valori di riferimento in tale caso siano fortemente influenzati dal tipo di intervento.

***7.12 Valutazione della resistenza convenzionale alle forze sismiche orizzontali in presenza di un "Torrino" del vano scale collocato sull'estradosso del solaio piano di copertura di un edificio.***

*OMISSIS*

Il Comitato ritiene che, ai fini del calcolo del coefficiente di resistenza convenzionale, un "torrino" quale quello illustrato nell'oggetto non possa essere considerato quale piano aggiuntivo.

*OMISSIS*

**7.13 Ridefinizione del livello di vulnerabilità dell'edificio da parte del Comune, nel caso in cui le modalità di calcolo utilizzate dal progettista risultino viziate da errori materiali.**

*OMISSIS*

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto, si ritiene in generale che codesto Comune debba procedere, nell'ambito dell'esercizio delle competenze istruttorie attribuitegli dall'art. 7, commi 1 e 2, della D.G.R. n. 5180/98, alla ridefinizione del livello di vulnerabilità dell'edificio, qualora le modalità di calcolo utilizzate dal tecnico progettista risultino viziate da errori.

Conseguentemente gli interventi previsti nel progetto dovranno essere verificati rispetto al nuovo livello di vulnerabilità, procedendo, ove necessario, all'adeguamento degli stessi attraverso una variante al progetto autorizzato.

Si ritiene che l'eventuale variazione del livello di costo, in particolare, possa essere consentita solo ed esclusivamente qualora venga dimostrato e verificato dal Comune che vi siano stati evidenti errori materiali non rilevati dallo stesso Comune in sede istruttoria.

## **8) Determinazione della superficie complessiva**

### *8.1 Ammissibilità a contributo delle soffitte praticabili.*

*OMISSIS*

Si ritiene che possano essere ammesse a contributo le soffitte "praticabili" e raggiungibili con scale fisse e non quindi di tipo retraibile. la soffitta può ritenersi praticabile per la parte eccedente l'altezza minima di mt 1,50.

**8.2 Ammissibilità nel computo della superficie complessiva dei terrazzi di copertura degli edifici.**

*OMISSIS*

Si ritiene, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 in ordine alle modalità di calcolo della superficie complessiva delle singole unità immobiliari da prendere a riferimento per il calcolo del contributo, che nel caso di specie la superficie dei terrazzi di copertura degli edifici possa utilmente essere considerata nel computo di detta superficie, qualora gli stessi costituiscano una superficie praticabile di pertinenza degli alloggi.

**8.3 Legge n. 61/98 - Determinazione della superficie effettivamente interessata dagli interventi di riparazione del danno al fine del calcolo del contributo.**

*OMISSIS*

Non si ritiene che qualora venga eliminato l'ultimo piano di un edificio la superficie - da demolire possa concorrere alla formazione del costo convenzionale e, quindi, alla quantificazione dell'entità del contributo. Posto che urbanisticamente e paesaggisticamente la riduzione delle altezze sia possibile, la ragione ostativa risiede nella considerazione che ciò che concorre a determinare l'entità del contributo non è tanto la superficie in metri quadrati esistente alla data del sisma, ma quella interessata effettivamente dagli interventi di riparazione dei danni causati dal sisma, al fine di ripristinare l'utilizzabilità dell'immobile.

***8.4 Ricalcolo delle quote millesimali delle singole unità immobiliari in conseguenza della modifica delle superfici, operata dal Comune in sede di istruttoria.***

*OMISSIS*

Si ritiene che la modifica delle superfici complessive, operata dal Comune in sede istruttoria, possa consentire ai proprietari interessati il ricalcolo delle quote millesimali proprie di ciascuna delle unità immobiliari nel solo caso in cui le stesse siano state definite in funzione delle superfici così come individuate dal tecnico in sede di progettazione, fermo restando il modello di calcolo utilizzato.

## **9) Maggiorazioni e Coefficienti moltiplicatori**

*9.1 D.G.R. n. 5180/98. Maggiorazione D2 di cui alla tabella 7 dell'allegato B), chiarimenti in ordine alle condizioni di applicabilità.*

*OMISSIS*

Il punto D2 della tab. 8 di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce una maggiorazione in funzione della superficie utile senza alcun riferimento alla destinazione d'uso dell'unità immobiliare, nonché all'altezza virtuale.

Per quanto attiene:

- a) alla superficie utile, in analogia a quanto stabilito dal D.M. 5 agosto 1994, la stessa è misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre ed è da intendersi riferita alla "unità immobiliare" a qualsiasi uso adibita;
- b) alla altezza virtuale, la maggiorazione è dovuta oltrechè nei casi di riparazione anche nel caso di demolizione e ricostruzione qualora le condizioni di applicabilità della stessa permangano sullo stato di progetto. Resta inteso che le stesse condizioni debbono sussistere anche dopo l'esecuzione dei lavori.

*OMISSIS*

**9.2 D.G.R. n. 5180/98. Contributo aggiuntivo per il trasferimento delle macerie ai siti di stoccaggio. Applicazione della maggiorazione D5 di cui alla tabella 8 dell'allegato B).**

*OMISSIS*

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto si ribadisce che la materia relativa allo smaltimento da parte dei proprietari interessati delle macerie derivanti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1997 è disciplinata, per ciò che riguarda l'aspetto contributivo, dalla D.G.R. n. 5180/98 e dalla successiva D.G.R. n. 67/2000 rimanendo comunque salve le vigenti leggi che regolano il trattamento delle macerie nonché lo smaltimento dei rifiuti risultanti.

Le citate disposizioni normative trovano applicazione evidentemente ai soli edifici che, inseriti nelle priorità finanziabili, sono oggetto di concessione contributiva ai sensi dell'art. 6 della D.G.R. n. 5180/98 o del punto C2 dell'allegato B) alla D.G.R. n. 550/99.

Resta inteso che le stesse disposizioni si riferiscono esclusivamente agli edifici demoliti o crollati a seguito dell'evento sismico con macerie a pié d'opera nonché agli edifici che, a seguito della verifica della presenza del livello di danno "crollo", debbono essere demoliti e ricostruiti, o riparati con interventi di adeguamento sismico.

In particolare la maggiorazione prevista al punto D5 della Tabella 8 dell'allegato B) alla D.G.R. 5180/98 può essere applicata nel solo caso in cui gli oneri relativi a tutte le fasi di smaltimento delle macerie siano a totale carico dei proprietari dell'edificio.

Viceversa, qualora gli oneri a carico dei proprietari siano riferiti al solo trasferimento delle macerie ai siti di stoccaggio, gli stessi potranno beneficiare esclusivamente del contributo aggiuntivo previsto dalla D.G.R. n. 67/2000.

Per i casi non espressamente disciplinati dalle citate deliberazioni si rinvia infine alle norme di cui alle DD.G.R. n. 6218/98 e n. 1229/99.

**9.3 D.G.R. n. 5180/98. Applicabilità della maggiorazione D6 di cui alla tabella 8 dell'allegato B) nel caso di interventi invasivi sostituiti con interventi non invasivi.**

*OMISSIS*

La maggiorazione D6 di cui alla Tab. 8 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98 è applicabile solo se, dovendo eseguire - in quanto strutturalmente necessari - interventi invasivi in misura maggiore di 1/3 della superficie muraria portante per ogni livello dell'edificio, gli stessi interventi vengono sostituiti con interventi non invasivi.

Gli interventi invasivi sono quelli tassativamente indicati nella nota 4 alla maggiorazione D6 di cui alla Tab. 8 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni e integrazioni. Sia l'intervento eseguito su una sola faccia della parete così come quello che non risulti adeguatamente distribuito sulle superfici murarie non possono fruire della maggiorazione ed anzi debbono di norma essere evitati così come disposto dal punto 2.2, lett. a), b1) delle direttive tecniche approvate con D.G.R. 5180/98.

Con riguardo all'intervento di intonaco armato, la dizione "adeguatamente distribuito" deve intendersi riferita alla distribuzione in pianta del consolidamento delle diverse pareti murarie, in modo cioè da non creare eccessivi irrigidimenti di alcune pareti rispetto alle altre, così come riportato al punto 2.2, lett. a), b1), delle direttive tecniche.

*OMISSIS*

**9.4 D.G.R. n. 5180/98. Applicazione della maggiorazione D6 di cui alla tabella 8 dell'allegato B). Interventi invasivi strutturalmente necessari.**

*OMISSIS*

Viene affrontata la problematica correlata alla applicazione della maggiorazione D6 per gli interventi non invasivi. In particolare alcuni tecnici comunali chiedono di conoscere quando è dimostrato che gli interventi invasivi sono "strutturalmente necessari".

Il Comitato specifica che gli interventi sono "strutturalmente necessari" quando, dalle verifiche di calcolo, risultano indispensabili per il raggiungimento del livello minimo di sicurezza ( $0,65 C_{rif}$ ) stabilito per la concessione del contributo. Nel caso di adeguamento non è invece concedibile la maggiorazione in argomento, in ragione dell'intervento di per se invasivo derivante dalla necessità di ricostruire quantità rilevanti di murature.

*OMISSIS*

**9.5 Condizioni necessarie per l'applicazione della maggiorazione D6 di cui alla tabella 8 dell'allegato B). Mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico.**

OMISSIS

Il Comitato nella seduta del 24.05.2000 ha ritenuto che la maggiorazione in oggetto possa essere applicata quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- c1) sia stato raggiunto il livello di danno "crollo";
- c2) si tratti di edifici riferibili alla categoria a) di cui al punto 3 delle raccomandazioni, ovvero quando vi sia una specifica prescrizione della commissione edilizia da rilasciarsi sulla base dei criteri che verranno successivamente definiti.

Successivamente nella seduta del 14.06.2000, lo stesso Comitato ha altresì stabilito che la maggiorazione D.6. possa essere applicata quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- si tratti di edifici che contengono elementi di pregio così come definiti nell'allegato proposto e integrato dal Comitato; (V. nota n. 1)
- che tali elementi abbiano raggiunto un documentato livello di danno tale da renderne opportuna la demolizione che può essere evitata con soluzioni tecniche più complesse.

In tali casi il progettista dovrà dimostrare con appositi computi il maggiore costo da sostenere che sarà riconosciuto nella misura massima della maggiorazione consentita.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha precisato che i due pareri devono intendersi complementari

OMISSIS

**Nota1: Definizione "elementi di pregio"**

*Si definiscono "elementi di pregio" gli elementi costruttivi, architettonici, decorativi accessori e di finitura che concorrono alla costituzione o definizione dell'aspetto estetico, ambientale o dell'organismo architettonico dell'edificio e che sono da considerarsi di pregio in relazione alle loro qualità storico-artistiche intrinseche o in relazione all'architettura del manufatto.*

*Debbono intendersi per tali gli elementi che per la loro rarità, qualità storico-artistica, la particolarità dei materiali, delle soluzioni tecniche o costruttive contribuiscono a determinare i caratteri e le qualità dell'edificio, indipendentemente dalla loro irripetibilità o valore intrinseco.*

*Il riconoscimento della rispondenza degli elementi ai requisiti suddetti è demandato alla Commissione Edilizia sulla base della documentazione e delle motivazioni esplicitate dal progettista nella relazione tecnica.*

*In tale caso dovrà essere dimostrato il maggior costo da sostenere che sarà riconosciuto nella misura massima della maggiorazione consentita.*

OMISSIS

**9.6 D.G.R. n. 5180/98. Applicazione della maggiorazione D7.1 di cui alla tabella 8 dell'allegato B).**

*OMISSIS*

Il Comitato ritiene che la maggiorazione D.7.1 debba essere applicata in tutti i casi in cui vi sia miglioramento o adeguamento anche nel caso in cui vengano mantenute porzioni strutturali limitate.

Ciò in considerazione del fatto che, sotto l'aspetto tecnico, una qualsivoglia permanenza dell'esistente presuppone, ai sensi della L. 64/74 e decreti attuativi, l'applicazione della normativa per l'adeguamento.

*OMISSIS*

***9.7 D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Applicazione dei coefficienti moltiplicatori C.3, C.4 e D.1 di cui alla tabella 7.2 dell'allegato B).***

*OMISSIS*

Si ritiene che i coefficienti moltiplicatori di cui ai punti C.3 e C.4 e D.1 della Tab. 7.2 allegata alla D.G.R. n. 547/2000 possano essere applicati agli interventi di demolizione e ricostruzione nel solo caso in cui venga garantita, nella ricostruzione dell'edificio, la sussistenza delle condizioni – superfici complessive non superiori a 300 mq e strutture verticali integralmente in muratura di pietrame e mattoni – previste per l'applicabilità dei coefficienti medesimi.

Sempre ai fini dell'applicazione dei predetti coefficienti si ritiene non possa costituire elemento discriminante la presenza o meno di intonaco sui paramenti murari.

## **10) Edifici sottoposti a tutela. D.Lgs. 490/99**

*10.1 Equiparazione per le finalità di cui alla lett. b) della tabella 7.2 allegata alla D.G.R. n. 5180/98 agli edifici "sottoposti a tutela" degli edifici in cui siano presenti elementi vincolati ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 490/99.*

*OMISSIS*

Il Comitato ritiene che qualora gli edifici con almeno uno stato di danno 3 costituiscano in tutto o in parte supporto o significativo contesto degli elementi vincolati ope legis ai sensi del comma 1, lett. a, dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 490, per esplicita dichiarazione della competente Soprintendenza che provvede ad indicare le linee ed i criteri della conservazione necessari per la redazione del progetto, gli stessi debbano essere considerati quali edifici "sottoposti a tutela" per le finalità di cui alla lett. B della tab. 7.2 allegata alla DGR 5180/98 e pertanto i relativi progetti dovranno essere approvati dalla stessa Soprintendenza. Analogamente e a maggior ragione, si dovranno considerare "sottoposti a tutela" per le finalità di cui alla lett. B della tab. 7.2 allegata alla DGR 5180/98 gli interi edifici ancorchè comprendenti più unità immobiliari non tutte sottoposte a tutela."

*OMISSIS*

**10.2 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, mantenimento del livello di costo L<sub>5</sub>.**

*OMISSIS*

Il Comitato ritiene che nei casi di edifici in cui sia stato riconosciuto il livello contributivo L<sub>5</sub> in data anteriore alla comunicazione della Sovrintendenza con la quale si riconosca il vincolo ai sensi dell'art. 2 e/o del 1° comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 490/99, e laddove, in virtù delle prescrizioni conseguenti, non possa essere più raggiunto il limite percentuale della ricostruzione delle strutture portanti principali di cui alla tabella 1, allegato B, della D.G.R. 5180/98 (stato di danno "crollo"), possa essere conservato il livello contributivo L<sub>5</sub>, previo parere sugli elaborati progettuali del Comitato tecnico-scientifico, per ragioni legate alla straordinarietà, al costo ed alla tipologia degli interventi prescritti.

Resta inteso che in caso di vincolo ex 1° comma, art. 3, deve comunque essere garantito il raggiungimento del livello di protezione definito al punto 2.4 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180 e successive modificazioni.

*OMISSIS*

***10.3 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 applicabilità delle voci del  
prezzario regionale relativa alle demolizioni eseguite a mano.***

*OMISSIS*

Come è noto per le demolizioni degli edifici con livello di costo L<sub>5</sub>, è previsto un contributo aggiuntivo di L. 62.000/mc per la demolizione di muri a volte.

Qualora la Soprintendenza obbligasse a recuperare l'immobile, potrebbe rendersi necessaria la demolizione a mano che comporta per le murature (voce 2.3.20.2 del prezzario regionale) un costo di 230.000/mc e per le volte un costo che oscilla da L. 138.000/mc (voce 2.3.170.1) a L. 172.000 (voce 2.3.170.2) a seconda dello spessore della muratura.

Il Comitato ritiene che ciò sia possibile qualora esistano specifiche prescrizioni della Soprintendenza che individua quali sono le porzioni di murature e volte da sottoporre alla predetta demolizione.

*OMISSIS*

## **11) Direttive tecniche e interventi minimi**

*11.1 Ord. n. 61/97. Ammissibilità degli interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia di sicurezza più elevata.*

*OMISSIS*

Sono finanziabili, nella ipotesi minima, gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio, definiti obbligatori dal citato allegato A. Ulteriori interventi spinti fino all'adeguamento sismico, finalizzati al raggiungimento di una soglia di sicurezza più elevata, sono da ritenersi finanziabili anche essi, ma nei limiti dell'entità massima del contributo concedibile.

### ***11.2 Obbligatorietà degli interventi minimi.***

*OMISSIS*

Il Comitato ritiene che non possono esserci dubbi sulla obbligatorietà della generalizzazione degli interventi minimi e sull'intero edificio e sulla loro priorità a meno che non ne sia dimostrata l'esistenza allo stato di fatto.

*OMISSIS*

### *11.3 Interventi minimi, collegamento localizzato tra il solaio e le murature.*

*OMISSIS*

Per quanto riguarda invece il quesito posto, se cioè tra gli interventi minimi debba essere compreso anche il collegamento localizzato tra il solaio e le murature anche se in presenza di tiranti in corrispondenza delle murature il Comitato ritiene che debba essere soddisfatto almeno il requisito di impedire il ribaltamento del campo di parete.

*OMISSIS*

***11.4 Eventi sismici 1997. Eliminazione delle carenze strutturali gravi su edificio d'epoca di particolare interesse storico-architettonico e ambientale che presenta una irregolarità della maglia muraria in elevazione con un aumento della rigidità superiore al 30%, stante l'impossibilità di ridurre le caratteristiche di resistenza e rigidità delle pareti del piano superiore nonché di incrementare la rigidità a livello del piano terra mediante la chiusura con muratura portante di alcune arcate.***

*OMISSIS*

Nel merito il Comitato ritiene che occorra verificare quanto gli interventi proposti siano in grado di concorrere alla riduzione della carenza strutturale grave citata: nel caso in cui l'irregolarità in oggetto venga ridotta al disotto del 30%, l'intervento stesso è da considerarsi sufficientemente efficace.

*OMISSIS*

## **12) Determinazione della spesa ammissibile a contributo**

### **12.1 Obbligo dell'esecuzione delle opere ammesse a contributo. Raggiungimento del livello minimo di abitabilità.**

*OMISSIS*

Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue:

- a) i costi parametrici posti a base del calcolo del contributo convenzionale compensano il costo dell'intervento di riparazione del danno, di miglioramento sismico e delle opere di finitura strettamente connesse, il ripristino degli elementi architettonici esterni, le finiture esterne e le parti comuni. E' ovvio pertanto che le opere sopra richiamate debbono essere eseguite da tutti gli aventi diritto, residenti e non.  
I non residenti possono solo essere esentati dall'effettuare lavori di rifiniture e impianti interni;
- b) fatto salvo quanto evidenziato al punto a), si concorda sulla possibilità di far raggiungere all'unità immobiliare oggetto di intervento da parte di residenti. un livello di abitabilità compatibile con le dimensioni del nucleo familiare, a scapito delle opere di rifiniture e impianti interni;
- c) sulla determinazione del livello minimo di abitabilità, si ritiene che debbano essere comunque garantite almeno le condizioni di cui al D.M. 5.7.1975.

## **12.2 Applicazione per le opere di finitura del principio dell'economicità dell'intervento.**

### **OMISSIS**

Il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Umbria, nel ribadire i contenuti del punto 7) della circolare n. 50 del 20.01.1999, relativa ad alcune questioni applicative connesse all'ordinanza commissariale n. 61/97, ha ritenuto, con parere espresso nella seduta del 14.06.2000, *“che debba essere rispettato per le finiture il principio della economicità dell'intervento applicando il prezzo più economico relativo alle opere preesistenti, ad eccezione degli interventi conseguenti all'applicazione di specifiche norme ovvero, limitatamente agli edifici di cui alle lettere a) e b) del punto 3 delle raccomandazioni riportate nell'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 194/1999, alla applicazione delle stesse raccomandazioni”*.

Fermo restando il principio generale sopra enunciato si ritiene opportuno inoltre ribadire:

- a) la non ammissibilità a contributo delle partite di lavoro volte a realizzare variazioni di destinazione d'uso;
- b) la necessità che l'ammissibilità delle opere di finitura venga verificata dai Comuni anche in relazione alle diverse destinazioni d'uso dei vani costituenti l'unità immobiliari, per cui a titolo esemplificativo, nel caso di edifici civili:
  - b1) l'intonaco civile potrà essere ammesso a contributo per i soli vani destinati ad uso abitativo nonché per le parti comuni degli edifici di civile abitazione, mentre per vani accessori, quali garage, cantine, magazzini sarà ammesso il solo intonaco grezzo;
  - b2) il battiscopa non potrà essere ammesso a contributo per locali accessori;
  - b3) gli impianti elettrici potranno essere ammessi a contributo con riferimento alla dotazione media degli impianti elettrici per alloggi di edilizia economica e popolare indicata nei capitolati d'appalto degli interventi attuati in base agli accordi di programma Regione Umbria – soggetti attuatori;
  - b4) gli impianti termici potranno eventualmente essere ammessi a contributo per i soli locali destinati ad uso abitativo applicando il prezzo più economico relativo alle opere preesistenti o, in assenza di dette opere, il prezzo più economico rinvenibile dal prezzo regionale;
  - b5) gli impianti idrici potranno eventualmente essere ammessi a contributo per i soli vani destinati a bagno e cucina ferme restando le modalità di determinazione dei prezzi da utilizzare così come definite al precedente punto b4) ;

Le diverse casistiche che potranno evidenziarsi nel corso della ricostruzione dovranno essere valutate nel rispetto dei principi generali sopra enunciati;

### *12.3 Ammissibilità delle costruzioni prefabbricate.*

*OMISSIS*

Il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Umbria il quale ha ritenuto che le *“costruzioni prefabbricate siano accettabili purchè i computi siano debitamente dettagliati nei materiali e nelle lavorazioni utilizzando i prezzi rilevabili dal prezzario regionale, ove possibile, o da specifiche e dettagliate analisi per consentire la valutazione della loro congruità”*.

Con l'occasione, oltre a ribadire il principio generale circa l'obbligo dell'utilizzo nella redazione dei computi metrici estimativi dei prezzi stabiliti dal vigente prezzario regionale, si evidenzia altresì la necessità che le quantità complessive delle singole partite di lavoro vengano desunte attraverso lo sviluppo delle relative misure elementari.

**12.4 Ammissibilità a contributo delle opere di ricostruzione di un edificio oggetto di interventi di ristrutturazione al momento del sisma. Divieto di cumulo con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni.**

*OMISSIS*

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto, si ritiene, in considerazione della particolarità della fattispecie prospettata e nel presupposto della sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito dall'immobile e l'evento sismico, che possano essere ammesse a beneficiare del contributo previsto dall'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 le opere di ricostruzione dell'edificio, nei limiti dello stato di consistenza dello stesso al momento dell'evento sismico e a condizione che l'intervento venga realizzato nel rispetto delle disposizioni normative emanate in materia di ricostruzione.

Resta inteso che le opere finanziate dalla Regione dell'Umbria per la realizzazione dell'attività agrituristica continueranno a far carico esclusivamente al suddetto finanziamento, dovendosi escludere, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della D.G.R. n. 5180/98, la possibilità di cumulo tra i predetti contributi.

***12.5 Ammissibilità a contributo del muro di confine per la parte danneggiata di proprietà del confinante che non ha prodotto la domanda di contributo.***

*OMISSIS*

Il Comitato, dato atto che tutti gli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico dell'edificio sono a carico dell'avente diritto, ritiene che anche gli oneri connessi alla riparazione del setto murario posto a confine fra due edifici debbano fare carico al soggetto beneficiario del contributo.

Per quanto sopra il Comitato ritiene che, qualora nel computo dell'intervento siano stati contabilizzati esclusivamente gli oneri relativi agli interventi da realizzarsi nella porzione di muro di competenza del beneficiario del contributo, lo stesso possa produrre una variante che preveda anche i lavori da effettuare sull'altra porzione di muro, fermo restando il limite massimo del contributo concedibile.

*OMISSIS*

**12.6 Non ammissibilità al contributo di cui all'art. 4 della legge n. 61/98 degli oneri relativi alla realizzazione di interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.**

*OMISSIS*

Fermo restando l'obbligo del rispetto anche per gli interventi di ricostruzione e di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalle crisi sismiche delle vigenti disposizioni di legge in materia, non si ritiene tuttavia che i relativi oneri possano essere ammessi a beneficiare delle provvidenze disposte dall'art. 4 della legge n. 61/98 in quanto le suddette provvidenze sono concesse esclusivamente per la realizzazione degli interventi espressamente previsti dal comma 1, lettere a) e b) del citato articolo 4.

I suddetti oneri potranno eventualmente essere ammessi a beneficiare dei contributi previsti dal comma 5 dello stesso articolo qualora si riferiscano ad interventi da realizzarsi all'interno di una unità immobiliare destinata ad abitazione principale di un disabile.

**12.7 Intonaco armato. Lavorazioni ricomprese nella voce 4.1.70 dell'elenco prezzi regionale.**

OMISSIS

In risposta alla nota di cui all'oggetto ed in relazione alla stessa richiesta di chiarimenti da più parti giunta, si specifica quanto segue:

- ricordando la voce dell'Elenco prezzi regionale 4.1.70

*Intonaco armato.*

*Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5 di acciaio FeB32K a maglie quadrate di cm 10x10. Sono compresi: la spicconatura dell'intonaco; la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lavaggio della superficie muraria; la legatura della rete alle microcuciture o ai ferri preventivamente ammorsati alla muratura; la rete sovrapposizioni della rete; l'applicazione di intonaco con malta cementizia antiritiro a q.li 3 di cemento per me di sabbia, di spessore minimo ci 3-4; la rifinitura a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.*

*Conteggiato a misura effettiva.*

*4.1.70.1 mq 59.000*

*Applicazione su una sola faccia della parete*

*4.1.70.2 mq 107.000*

*Applicazione su entrambe le facce della parete.*

si chiarisce che la frase "...preventivamente ammorsati alla muratura..." indica che i lavori per la perforazione, per le eventuali iniezioni e per la posa e l'ancoraggio dei ferri alle murature non sono compresi nei prezzi sopra indicati.

Tali opere (voci di elenco: 4.1.120 Perforazioni; 4.1.140 Iniezioni in perfori, .... 4.1.190 Barre in acciaio...) devono essere pagate a parte.

*Nota: Si veda anche il parere riportato al n. 12.8*

## **12.8 Elenco prezzi regionale Voce 4.1.70. Intonaco armato. Ulteriori chiarimenti.**

### *OMISSIS*

Facendo riferimento alla nota circolare n. 2299 del 16 febbraio 1999 di questo Ufficio relativamente all'interpretazione della voce di elenco prezzi indicata in oggetto, in considerazione di ulteriori richieste di chiarimenti nel frattempo intervenute su di una lavorazione frequentemente utilizzata nelle opere di consolidamento delle strutture murarie danneggiate dal recente sisma risulta necessario precisarne ulteriormente le modalità di applicazione.

Prima di effettuare considerazioni sulla contabilizzazione di questa lavorazione, si deve rilevare come in occasione di incontri pubblici con tecnici impegnati nell'opera di ricostruzione, sia stato evidenziato l'eccessivo uso di questa tecnica di consolidamento, anche in situazioni strutturali che, per spessori delle murature, caratteristiche dei materiali che le compongono e stato fessurativo, consiglierebbero altri interventi strutturali meno invasivi.

Per quanto concerne la contabilizzazione, si ribadisce che nel prezzo riportato nell'Elenco regionale non sono compresi gli oneri per il foro o perforo delle murature per l'esecuzione degli ammorsamenti della rete elettrosaldata alle stesse, in quanto detti oneri possono risultare notevolmente variabili in base alle caratteristiche dimensionali e tipologiche della muratura.

D'altro canto gli ammorsamenti vengono eseguiti con l'impiego di specifiche macchine per la realizzazione dei perfori nei soli e rari casi nei quali la muratura deve essere trattata con particolari cautele al fine di ridurre al massimo le sollecitazioni dinamiche prodotte da un normale trapano a rotazione.

In tutti gli altri casi, che interessano la maggioranza degli interventi, l'ammorsatura della rete elettrosaldata richiede il semplice foro passante della muratura eseguito con tecniche molto più elementari e rapide rispetto alla perforazione sopra richiamata e per le quali non esiste una specifica voce nell'elenco prezzi.

Il compenso specifico per tale lavorazioni pertanto dovrà essere valutato dal progettista in base agli effettivi oneri che potrà incontrare l'impresa nell'esecuzione dell'intervento (tempo impiegato).

L'eventuale applicazione di tale compenso, non essendo prevista nell'elenco regionale dei prezzi, va determinata dal progettista con specifica analisi.

*Nota: Si veda anche il parere riportato al n. 12.7*

---

**Fonte: Regione dell'Umbria  
Direzione Politiche Territoriali  
Ambiente e Infrastrutture  
Prot. n. 11137 – 06.07.1999**

***12.9 Ordine dei Geologi. Contenimento degli oneri della parcella professionale dentro le percentuali indicate nel protocollo d'intesa sottoscritto dal Dipartimento della protezione civile e Consigli nazionali degli Ingegneri, dei Geometri e degli Architetti.***

*OMISSIS*

Si ricorda inoltre, che il contributo concesso, ai sensi dell'ordinanza n. 2668/97 e della legge n. 61/98, è già comprensivo degli oneri per le spese tecniche che ricomprendono anche quelle relative alla eventuale consulenza geologica.

Poiché questo Dipartimento ha sottoscritto, in data 9 luglio 1998, quale atto di indirizzo, un protocollo d'intesa con i Consigli Nazionali degli Ingegneri, dei Geometri e degli Architetti, volto al contenimento delle spese tecniche connesse con la ricostruzione post-terremoto, si ritiene che anche gli oneri per la parcella professionale del geologo dovranno essere contenuti secondo le percentuali indicate nel suddetto protocollo.

## **13) Demolizione e ricostruzione degli edifici. Delocalizzazione**

### *13.1 Demolizioni e ricostruzione degli edifici, deroga alla normale disciplina urbanistica. Calcolo del contributo concedibile.*

#### *OMISSIS*

Con riferimento all'argomento in oggetto occorre preliminarmente evidenziare che le disposizioni dettate a tale riguardo dall'ordinanza ministeriale n. 2947 del 24.02.1999 e recepite dalla successiva D.G.R. n. 689 del 12.05.1999 consentono di derogare rispetto alla normale disciplina urbanistica solo ed esclusivamente nel caso in cui la ricostruzione degli edifici con stato di danno "crollo" avvenga senza incrementi volumetrici nella stessa area di sedime o comunque su una superficie di spiccato che mantenga almeno un punto di contatto con l'area di spiccato preesistente.

Qualora nella ricostruzione dell'edificio non vengano rispettate le condizioni sopra enunciate l'edificio stesso dovrà intendersi delocalizzato ed il relativo intervento sarà pertanto assoggettato alla disciplina urbanistica vigente per la nuova area di sedime.

Per quanto concerne le modalità di calcolo del contributo, il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 24.05.2000, ha affrontato il caso specifico della demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici distrutti a seguito del sisma, pronunciando a tale riguardo il parere che viene qui di seguito integralmente riportato:

*"Il Comitato, dato atto che il contributo è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto e che pertanto deve essere commisurato alla consistenza del manufatto esistente, ritiene in linea generale che, nel caso di ricostruzione con ampliamento, il calcolo del contributo debba tenere conto del costo dell'intervento derivante dal computo rapportato alla superficie preesistente. Occorre cioè individuare il costo unitario, attraverso il rapporto tra il costo complessivo dell'intervento e la superficie complessiva di progetto, che andrà poi moltiplicato per la superficie complessiva dell'edificio esistente.*

*Resta inteso che i casi particolari dovranno essere attentamente valutati e risolti nell'ambito delle considerazioni generali sopraesposte".*

Nel caso in cui infine sia possibile, nel rispetto delle norme urbanistiche nonché delle disposizioni emanate per gli interventi di ricostruzione post - sisma, procedere alla demolizione di più edifici appartenenti allo stesso proprietario ed insistenti nella stessa area di pertinenza ed alla loro ricostruzione mediante accorpamento dei relativi volumi il contributo complessivamente spettante al proprietario avente diritto sarà pari alla somma dei contributi spettanti su ogni singolo edificio, calcolati secondo le modalità di cui all'art.6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

**13.2 Rilascio del parere obbligatorio di cui all'art. 14, comma 10, legge 61/98. Deroghe ai punti C.2 e C.3 del D.M. 16.01.1996.**

*OMISSIS*

Il Comitato, in ordine al parere obbligatorio che deve emanare ai sensi del comma 10 dell'art. 14 della legge n. 61/98, ritiene che lo stesso parere possa ritenersi acquisito in senso positivo anche nei casi in cui la ricostruzione parziale o totale avvenga, nel rispetto delle altezze e del volume preesistente, arretrando il fronte rispetto alle strade purchè ciò non sia in contrasto con l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti C.2 e C.3 del D.M. LL.PP. 16.01.1996 sugli altri fronti dell'edificio e non arrechi peggioramento alla situazione strutturale della eventuale porzione restante.

*OMISSIS*

**13.3 Delocalizzazione degli edifici. Deroga al punto 2.1.3 dell'allegato B) alla D.G.R. n. 5180/98.**

*OMISSIS*

Il Presidente mette in discussione la problematica relativa alla possibilità di derogare, al punto 2.1.3 dell'allegato B) alla deliberazione n. 5180/98, i contenuti della frase "..... la ricostruzione deve avvenire sulla stessa impronta dell'edificio originario .....".

Il Comitato ritiene possibile, se urbanisticamente compatibile, la ricostruzione, così come prevista al punto 2.1.3, anche su sedime variato esclusivamente nei casi di edifici strutturalmente isolati, tipologicamente non seriali e non ricadenti nell'edilizia di tipo a) o b) di cui al punto 4) delle Raccomandazioni...

***13.4 Corresponsione degli oneri di urbanizzazione sulle opere di ricostruzione post-sisma 1997.***

*OMISSIS*

L'obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione sulle opere di ricostruzione post-sisma 1997 non sussiste quando l'edificio da ricostruire non è diverso per volumi e destinazione d'uso da quello originario, mentre tale obbligo sussiste qualora, rispetto all'edificio originario, siano stati realizzati volumi eccedenti o diversamente destinati. In tali casi, comunque l'obbligo di versare gli oneri di urbanizzazione è limitato alla sola quota di volumetria difforme dall'esistente.

### ***13.5 Demolizione completa dei fabbricati. Determinazione delle modalità di misurazione.***

*OMISSIS*

Le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dall'art.4 della legge n. 61/1998 approvate con D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono che il costo dell'intervento deve risultare da un computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente. Il riferimento al prezzario regionale impone evidentemente anche il ricorso al metodo di misurazione previsto per la lavorazione in oggetto dalla voce 2.3.10.0 che recita testualmente:

*“La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione: (L'unità di misura è il mc calcolato vuoto per pieno)”*

**13.6 Finanziamento delle demolizioni parziali dei fabbricati necessari per gli interventi di cui all'art. 4 della legge n. 61/98.**

*OMISSIS*

Le demolizioni di che trattasi, necessarie per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 61/98, riguardano esclusivamente gli edifici che presentano il livello di danno individuato come "crollo" nella Tabella 1 dell'allegato B alla D.G.R. n. 5180/98. Nel relativo computo devono essere considerati i soli interventi di demolizione di porzioni significative dell'organismo strutturale, quali ad esempio un intero piano o un'ala dell'edificio, che rappresentino in volume almeno il 30% delle strutture portanti principali da individuarsi nelle sole murature e volte.

Nel prezzo di Lire 62.000/mc, stabilito con D.G.R. n. 971/99, oltre alla demolizione delle murature e delle volte deve intendersi altresì ricompresa la demolizione di tutti gli ulteriori elementi, strutturali e non, presenti nella porzione di edificio da demolire.

Da detto computo vanno evidentemente escluse le demolizioni da eseguirsi sulle restanti parti dell'edificio, necessarie per la sostituzione o l'inserimento di singoli elementi strutturali il cui importo potrà essere riportato nel computo metrico estimativo previsto per il calcolo del contributo dall'art.6, comma 3, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Non potranno altresì essere considerate le volumetrie di murature sostituite con il sistema del "cuci - scuci".

*13.7 Ammissibilità a contributo degli oneri relativi alla scomposizione del manto di copertura e alla rimozione di elementi vari.*

*OMISSIS*

Per quanto attiene alle suddette lavorazioni, si ritiene che le stesse possano essere ammesse a contributo senza alcuna riserva nel caso di edifici che presentano uno stato di danno da 1 a 3.

Per gli edifici con stato di danno 4, oggetto di demolizioni parziali, l'ammissibilità a contributo deve essere verificata con riguardo alla sola porzione di edificio non interessata dalla demolizione mentre è da escludere completamente nel caso di demolizione e ricostruzione totale dell'edificio stesso.

### **13.8 Determinazione del contributo nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento.**

*OMISSIS*

Si riporta di seguito stralcio della nota relativa al quesito di cui all'oggetto:

*"A) Ogni qualvolta l'ampliamento è ben identificabile e le relative opere facilmente detraibili dal computo metrico presentato (volumi tecnici, porzioni di edificio nuove, nuovo livello non esistente allo stato attuale), verranno tolte dagli importi dei lavori quelli relativi alle suddette opere senza quindi applicare poi nessuna ulteriore riduzione dei residui importi ammissibili a contributo;*

*B) In tutti i casi in cui non è possibile procedere secondo quanto esposto al punto A), si procede alla riduzione degli importi come di seguito descritto:*

*1) Nel caso in cui, a ciascun livello dell'edificio, si riscontra lo stesso ingombro in pianta (o comunque un ingombro equivalente) che si aveva allo stato attuale, non si applica nessuna riduzione degli importi. In questo caso infatti, le eventuali maggiori superfici utili, derivano esclusivamente da un minor spessore delle murature portanti (o di tamponamento), conseguenti ad una tecnologia costruttiva sicuramente più recente ed innovativa rispetto a quella caratterizzante lo stato di fatto degli stessi edifici.*

*Nel caso in cui complessivamente per i vari livelli dell'edificio, si assiste ad un aumento dell'ingombro (superficie lorda di piano), dopo averne calcolato la differenza tra lo stato di progetto e lo stato di fatto, lo si rapporta all'indice della nuova tecnologia costruttiva ottenendo quindi l'aumento di superficie utile da porre "a carico del privato" nel caso di ampliamento.*

*Così procedendo, si pensa di commisurare effettivamente il contributo erogato alla consistenza dello stato di fatto dell'edificio."*

Il Comitato, nel ribadire che il contributo è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio danneggiato o distrutto e che pertanto lo stesso deve essere commisurato alla consistenza del manufatto esistente, ritiene, per il caso di cui alla lettera A), di dover condividere quanto proposto in nota.

In tale ipotesi l'importo della spesa ammissibile a contributo potrà essere determinato detraendo dagli importi del computo gli importi dei lavori relativi alla parte in ampliamento.

Per quanto concerne i casi di cui alla lettera B) il Comitato ritiene che possano essere ammesse a contributo le maggiori opere, per la sola quota parte derivante dalla riduzione dello spessore delle murature portanti dovuto all'utilizzo di tecniche costruttive diverse.

*OMISSIS*

**13.9 Modalità di calcolo del contributo nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell'edificio.**

*OMISSIS*

In merito alle modalità di calcolo del contributo, nel caso specifico della demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici distrutti a seguito del sisma, va evidenziato in primo luogo che il contributo previsto dall'art. 4 della legge n. 61/98 è finalizzato alla sola ricostruzione dell'edificio danneggiato e che pertanto lo stesso deve essere commisurato alla consistenza del manufatto esistente.

Stante ciò la superficie da prendere a riferimento per il calcolo del contributo massimo concedibile sarà data esclusivamente dalla superficie complessiva del preesistente manufatto.

In ordine infine alla spesa ammissibile a contributo si ritiene che il relativo importo possa essere altresì determinato detraendo dagli importi del computo generale dell'intervento gli importi dei lavori relativi alla porzione di fabbricato in ampliamento.

**13.10 Adeguamento delle strutture di fondazione. Ammissibilità a contributo delle maggiori opere.**

*OMISSIS*

Nel ribadire il principio secondo cui il contributo deve essere commisurato alla consistenza del fabbricato esistente, si ritiene che possano essere ammesse a contributo le sole maggiori opere indispensabili ad adeguare le strutture di fondazione dell'edificio alle caratteristiche proprie del terreno di fondazione, risultanti da specifiche indagini geologiche.

## 14) Rifiniture e impianti interni

### 14.1 Requisiti per la concessione a favore degli aventi diritto impianti interni per le opere di finitura. Determinazione della spesa ammissibile a contributo.

OMISSIS

Viene nella sostanza richiesto un parere in ordine alle modalità di calcolo del contributo per le rifiniture ed impianti interni.

A tale riguardo occorre preliminarmente evidenziare due aspetti fondamentali, l'uno riferito alla sussistenza dei requisiti per la concessione a favore degli aventi diritto del contributo per le opere di finitura e gli impianti interni, l'altro relativo ai principi generali cui fare riferimento ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo.

In merito al primo aspetto il rinvio all'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98, operato dall'art. 6, comma 5, della D.G.R. n. 5180/98, fa sì che possono essere ammessi a beneficiare del predetto contributo i proprietari delle sole unità immobiliari destinate ad abitazione principale alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, in relazione al reddito complessivo del proprio nucleo familiare.

Circa i criteri cui fare riferimento ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, occorre in primo luogo tenere conto delle finalità del contributo stesso, volto evidentemente a favorire la realizzazione delle opere necessarie a consentire l'abitabilità degli alloggi nel rispetto quanto meno delle condizioni minime di cui al D.M. 5.7.1975. In relazione a ciò possono pertanto essere ammesse a beneficiare del suddetto contributo le sole opere di rifinitura e gli impianti da realizzare all'interno delle abitazioni principali.

Ulteriore criterio è inoltre quello rappresentato dal principio dell'economicità degli interventi stabilito alla lettera f) delle **istruzioni per la compilazione delle schede di accompagnamento al progetto**, approvate con D.G.R. n. 194/99, che, in merito alla compilazione del computo metrico estimativo, recita testualmente: *"Ai fini del contributo, le opere di finitura e complementari ammesse a contributo dovranno essere computate con riferimento al prezzo più economico previsto dal prezzario regionale."*

Tale principio è stato poi ulteriormente precisato dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Umbria che nella seduta del 14.06.2000 si è così espresso: *"Il Comitato ritiene in generale che debba essere rispettato il principio della economicità dell'intervento applicando il prezzo più economico relativo alle opere preesistenti ..."*

Evidentemente qualora si rendesse necessario, ai fini dell'abitabilità dell'alloggio, realizzare nuove opere, il prezzo da applicare dovrà comunque essere quello più economico rinvenibile dal prezzario regionale, così come meglio precisato nella circolare n. 15273/2000.

---

Fonte: Regione dell'Umbria  
Ufficio Temporaneo Ricostruzione:  
Interventi dei privati  
Prot. n. 8677/I/TR 01.10.2001

***14.2 Ammissibilità delle finiture connesse al contributo previsto dall'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 per le rifiniture e impianti interni.***

*OMISSIS*

Il Comitato ritiene che, poiché il contributo in argomento è riferito esclusivamente alle finiture e impianti interni, le finiture connesse possono fruire del contributo di cui sopra solo se ricadenti all'interno della unità immobiliare dell'avente diritto.

*OMISSIS*

### *14.3 Classificazione delle opere di finitura.*

*OMISSIS*

Il problema della classificazione delle opere di finitura posto con il predetto quesito è stato affrontato dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 14.06.2000.

In tale sede il Comitato ha ritenuto, nella sostanza, che le finiture connesse possono fruire del contributo previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 per le rifiniture ed impianti interni solo se ricadenti all'interno dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Analogamente si ritiene che le rifiniture ed impianti interni, ovviamente riferiti ad abitazioni principali, possano essere classificati tra le finiture connesse nel solo caso in cui gli interventi di ripristino degli stessi siano conseguenza diretta degli interventi strutturali realizzati per la riparazione del danno, nonché per il miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio.

In tale ipotesi potranno essere classificate tra le finiture connesse le sole opere di rifinitura e gli impianti interni esistenti al momento in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica, fatto salvo il rispetto del principio più volte enunciato in ordine all'economicità degli interventi.

**14.4 L. n. 61/98 – Art. 4, comma 5 – Ammissibilità a contributo degli impianti igienico-sanitari.**

*OMISSIS*

Con riferimento all'oggetto si evidenzia come il contributo previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 sia finalizzato a garantire le necessarie condizioni di abitabilità delle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali alla data dell'evento sismico, che, come già comunicato con precedente nota n. 149/I/TR del 28.02.2000, sono nella sostanza quelle dettate dal D.M. 05.07.1975, in quanto applicabili.

Nel caso dei servizi igienici tali condizioni sono da ritenersi soddisfatte con la realizzazione, qualora l'alloggio ne sia sprovvisto, di una stanza da bagno dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo, da computarsi tra le opere di finitura e gli impianti interni.

***14.5 Inammissibilità del contributo ex art. 4, comma 5, della L. n. 61/98, nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica.***

*OMISSIS*

Riguardo al quesito circa la concedibilità del contributo di cui all'articolo 4 comma 5 della legge n. 61/98, nel caso in cui il proprietario sia una persona giuridica, si è ritenuta non ammissibile l'applicazione della norma in argomento, mancando il requisito dell'appartenenza a persona fisica dell'unità immobiliare distrutta o danneggiata.

*Nota: Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro si veda l'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 così come modificato dall'art. 6-quinquies, lettera c), del decreto-legge n. 279/2000 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 365 del 11.12.2000, che recita testualmente: "... Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato."*

***14.6 Requisiti per la concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5 della legge n. 61/98 nel caso di immobili dati in locazione.***

*OMISSIS*

Il gruppo di lavoro ha evidenziato come il testo normativo preveda la concessione dei contributi per le rifiniture ancorandola a due requisiti; uno soggettivo (il proprietario) ed uno oggettivo (destinazione dell'immobile ad abitazione principale) e che lo scopo del provvedimento è quello di favorire il rientro nelle abitazioni anche degli inquilini, precedentemente locatari.

***14.7 Inammissibilità del contributo sulle finiture e impianti interni nel caso di immobili a cui sia stata attribuita la priorità f2.***

*OMISSIS*

Con riferimento all'oggetto, si evidenzia che la concessione contributiva avente ad oggetto le opere di rifiniture e gli impianti interni è relativa ai soli immobili destinati ad abitazione principale alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26.09.97.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che nella fattispecie disciplinata alla lettera f2) dell'art. 7, della D.G.R. n. 5180/98, i proprietari interessati non possano beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98 non sussistendo in capo agli stessi il requisito dell'abitazione principale come sopra definito.

*14.8 Concessione del contributo di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98.  
Definizione di nucleo familiare.*

*OMISSIS*

Al riguardo il consesso ha ritenuto che ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 4 comma 5 della legge n. 61/1998, sia da considerarsi nucleo familiare quello risultante dalla certificazione anagrafica di cui all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

**14.9 Legge n. 61/98. Art. 4, comma 5. Calcolo del reddito familiare. Possibilità di rideterminare il reddito complessivo del nucleo familiare nel caso di morte di un suo componente sopraggiunta successivamente all'evento sismico.**

*OMISSIS*

Il Gruppo ha ritenuto che la determinazione del reddito familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 non consente altra interpretazione se non quella letterale.

**14.10 Contributo per le rifiniture e impianti interni. Detraibilità dal reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario del reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile.**

*OMISSIS*

Con riferimento all'oggetto, si chiede sostanzialmente se la detrazione del "reddito derivante dall'immobile distrutto o dichiarato inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996", cui fa riferimento il comma 5 dell'art. 4 della L. 61/98 per la determinazione della fascia di reddito ai fini della ammissibilità e determinazione del contributo per le finiture ed impianti interni, si riferisca alla singola unità immobiliare per la quale è stato chiesto il contributo o a tutti gli immobili dell'avente diritto distrutti o dichiarati inagibili.

A tal proposito si ritiene, che la predetta detrazione debba essere effettuata sull'intero patrimonio immobiliare distrutto o dichiarato inagibile di proprietà dell'avente diritto, in considerazione del fatto che la norma prende in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare dal quale vanno legittimamente detratti gli elementi che non producono reddito.

***14.11 Elevazione dall'80 al 90 per cento dal parametro percentuale da applicare al contributo sulle rifiniture e impianti interni.***

*OMISSIS*

Con riferimento alle istruzioni per la compilazione delle schede 5c/1 - 5c/2 relative al calcolo del contributo su finiture e impianti interni, approvate con D.G.R. n. 194 del 17.02.1999, pubblicata sul supplemento ordinario n. 3 al B.U.R. n. 11 del 24.02.1999, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, ultimo periodo, della legge 30 marzo 1998, n. 61, l'elevazione dall'80 al 90 per cento del parametro percentuale da applicare al contributo è possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui il reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione e che lo stesso sia comunque inferiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S..

**14.12 Contributo per le rifiniture e impianti interni. Condizioni per l'applicabilità del parametro percentuale del 90 per cento.**

OMISSIS

Premesso che l'articolo 4 della legge 61/98 dispone che “*qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo (di finanziamento per opere di rifiniture interne) è elevato al 90% .....*” il citato Gruppo ritiene che l'avverbio “*esclusivamente*” non consenta una interpretazione estensiva della norma de qua.

Pertanto, nel caso prospettato è da escludere che i coniugi in questione, avendo un reddito derivante esclusivamente da terreni e fabbricati, possano beneficiare del contributo massimo previsto.

## **15) Termini di esecuzione degli interventi**

*15.1 Natura dei termini previsti per la fine dei lavori dall'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.*

*OMISSIS*

In relazione al quesito in oggetto concernente l'interpretazione dell'art. 8, D.G.R. n. 5180/98, si chiarisce che il termine di quindici giorni entro il quale il proprietario presenta al Comune la dettagliata relazione, ai sensi del comma 1 bis, non ha natura perentoria, ma solo acceleratoria e pertanto, in combinato disposto con il comma 1 ter, deve ritenersi che spetta al Comune il potere di valutare la "congruità dei termini" complessivamente intesa, tenuto conto anche del ritardo con il quale è stata presentata la relazione e che certamente perentorio è invece il termine di fine lavori assegnato, con apposito provvedimento, ai sensi dello stesso comma 1 ter, del citato art. 8.

In altre parole, mentre il termine di quindici giorni del comma 1 bis ha natura acceleratoria e quindi consente una certa elasticità, ciò non è per il termine assegnato dal Comune per la fine dei lavori, il cui inutile decorso dà luogo alla revoca del contributo.

**15.2 Decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.**

*OMISSIS*

In ordine all'oggetto si chiede nella sostanza di conoscere quale sia la decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori stabilito dal Comune stesso in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.

A tale riguardo occorre, in primo luogo, rilevare come le predette disposizioni abbiano espressamente previsto, in luogo della proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1 dello stesso art. 8, la possibilità per il Comune di assegnare, una volta scaduto il predetto termine, un nuovo periodo di tempo, calcolato fondamentalmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, entro il quale i soggetti interessati devono ultimare i lavori stessi, pena l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 quater e 2 dell'art. 8 della D.G.R. n. 5180/98.

Stante la specificità della norma citata, si ritiene che il nuovo termine stabilito dal Comune per l'ultimazione dei lavori debba pertanto avere decorrenza dalla data di comunicazione del relativo provvedimento ai soggetti interessati, da effettuarsi nel rispetto delle scadenze previste dagli stessi commi 1 bis e 1 ter dell'art. 8.

## **16) Aspetti fiscali e finanziari. Fatturazione dei lavori. Regolarità contributiva**

### *16.1 Individuazione dei soggetti a cui le imprese debbono fatturare i lavori eseguiti per conto dei consorzi obbligatori.*

*OMISSIS*

Si riporta di seguito il testo delle modifiche apportate alla relazione allegata allo Statuto approvato con D.G.R. n. 6383/98 sottoposto al parere del Ministero delle Finanze - Divisione Regionale delle Entrate per L'Umbria:

“I Consorzi obbligatori sono da intendere come consorzi con rappresentanza e che pertanto agiscono in nome e per conto dei singoli consorziati.

Ne deriva di conseguenza che pur essendo il contratto di appalto stipulato dal consorzio, i fornitori di beni e servizi dovranno fatturare direttamente in capo ai consorziati, secondo le aliquote proprie di ciascun tipo d'intervento.

A tal fine è necessario che dal contratto unitario di appalto e dai suoi allegati sia dato evincere il corrispettivo corrispondente a ciascuna delle unità immobiliari comprese nell'immobile, evidenziando altresì le eventuali situazioni di comproprietà.

Per soddisfare le esigenze amministrative e di rendicontazione è necessario inoltre che la fattura, intestata al singolo consorziato, contenga anche l'indicazione del consorzio di appartenenza e che una copia conforme della stessa sia rimessa al Presidente del consorzio”.

Parere espresso dal Ministero delle Finanze - Divisione Regionale delle Entrate per l'Umbria:

Si comunica che le precisazioni apportate alla relazione allegata allo Statuto approvato con D.G.R. 6383/98 appaiono corrette sotto il profilo fiscale, in base alla vigente normativa in materia IVA e all'orientamento ministeriale espresso al riguardo con risoluzioni n. 550168 del 21.2.89 e n. 164/E del 30.2.98.

---

*Fonte: Regione dell'Umbria  
Ufficio Temporaneo Ricostruzione:  
Interventi dei privati  
Prot. n. 371/I/TR – 14.06.2000*

**16.2 Modalità di fatturazione dei lavori in presenza di consorzi o di procuratori rappresentanti di più proprietari.**

*OMISSIS*

Premesso che, come chiarito dalla Direzione regionale delle Entrate per l'Umbria in occasione della soluzione di analogo quesito formulato dalla Regione Umbria (prot. DRE n. 40947 del 21.12.1999 in risposta alla nota n. 19610/VI del 2.10.99), il Consorzio ed i procuratori agiscono in nome e per conto dei consorziati o comproprietari (mandato con rappresentanza), le fatture debbono essere intestate pro quota ai singoli consorziati o comproprietari.

Qualora invece il rapporto si configuri come un mandato senza rappresentanza le fatture dovranno essere intestate al consorzio (o procuratore) che provvederà poi a sua volta ad emettere fattura nei confronti dei consorziati o comproprietari.

**16.3 Sisma 1997. Inammissibilità delle fatture intestate a soggetti diversi dal delegato o proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di ricostruzione. Ipotesi della comunione dei beni.**

*OMISSIS*

In relazione al quesito posto in oggetto, è evidente che non possono essere accettate fatture intestate a soggetti diversi dal delegato o proprietario dell'immobile oggetto degli interventi di ricostruzione.

L'ipotesi della comunione dei beni esula dal caso descritto, poiché trattasi comunque di proprietà in capo a più soggetti e dunque la fattura intestata a uno dei comproprietari, ancorché non delegato, deve ritenersi senz'altro ammissibile.

***16.4 Modalità di fatturazione delle prestazioni per una società di capitali che svolge le funzioni di presidente amministratore del Consorzio obbligatorio.***

*OMISSIS*

La fattispecie è inammissibile poiché il presidente del Consorzio non può essere, in nessun caso, una persona giuridica.

### **16.5 Rendicontazione delle spese sostenute ex O.C. 61/97. Ammissibilità della ricevuta fiscale.**

Riguardo la possibilità di accettare le ricevute fiscali come mezzo per rendicontare le spese sostenute dai soggetti beneficiari del contributo ex O.C. 61/97, si evidenzia quanto segue:

- la normativa in oggetto richiede la rendicontazione delle spese sostenute attraverso fatture quietanzate (punto 4, comma 2bis, art. 9, O.C. 61/97);
- il D.P.R. 633/1972 disciplina gli obblighi sull'emissione dei documenti di vendita, in particolare l'art. 21 disciplina l'emissione di fattura mentre l'art. 22 indica tra l'altro i soggetti che possono emettere ricevuta fiscale in luogo della fattura;
- lo stesso D.P.R. impone l'obbligo di emettere fattura solo nei casi in cui i soggetti della prestazione economica sono due società;
- la necessità della fattura per la rendicontazione delle spese sostenute per la ricostruzione ex O.C. 61/97 non discende, quindi, da esigenze di tipo fiscale, ma sostanzialmente tende a garantire il maggior dettaglio imposto dalla legge ad un documento contabile come la fattura rispetto a quello imposto alla ricevuta fiscale;
- il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione Europea, inoltre, dispone, come prova della spesa che i beneficiari finali dei finanziamenti europei devono rendicontare mediante fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, anche a mezzo di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Si ritiene dunque che nel caso in cui le caratteristiche di dettaglio della fattura tipo (partita IVA e codice fiscale di chi emette la fattura, data di emissione e numero progressivo, ditta e denominazione o ragione sociale dell'emittente e del cliente, natura, quantità e qualità dei beni, ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi di IVA e imponibile, l'aliquota IVA e l'ammontare IVA distinto per aliquota) siano presenti anche nella ricevuta fiscale ed alla stessa sia allegata anche la copia del documento che rimane al soggetto della prestazione economica, la stessa ricevuta fiscale possa essere considerata ammissibile ai fini della rendicontazione delle spese sostenute ex art. 9, comma 2bis, punto 4) della O.C. 61/97.

**16.6 Determinazione dell'aliquota I.V.A. per lavori eseguiti su uno stesso immobile, qualora in questo risiedano solo alcuni dei comproprietari.**

*OMISSIS*

L'aliquota I.V.A. varia in funzione della tipologia dei lavori eseguiti così come sono individuati dalla concessione edilizia o altro titolo abilitativo (autorizzazione, denuncia inizio lavori etc.)

Si precisa inoltre che per i lavori di ristrutturazione ex L. 457/78 l'aliquota I.V.A. applicabile è quella del 10%, mentre l'aliquota agevolata del 4% è riservata alle ipotesi di costruzione ex novo di edificio avente le caratteristiche di cui alla legge 408/49 (c.d. legge Tupini).

**16.7 Possibilità di usufruire dei benefici dell'I.V.A. al 4%.**

*OMISSIS*

L'aliquota I.V.A. del 4% è prevista solo per le costruzioni ex novo e non per le ristrutturazioni, mentre la detrazione del 36% ai fini IRPEF è invece solamente per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 31 legge 457/78, tra i quali non è ricompresa la costruzione ex novo.

***16.8 Trattamento tributario ai fini I.V.A. delle prestazioni di servizi effettuate da un professionista per uso personale (C.D. autoconsumo).***

*OMISSIS*

Ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. 633/72 le prestazioni di servizi effettuate per uso personale dai soggetti di cui all'art. 5 (esercenti arti e professioni) non sono soggette ad I.V.A..

*16.9 Applicabilità del disposto dell'articolo 12 della legge 449 del 27 dicembre 1997 agli importi relativi ad I.V.A., ricompresi nei contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668/97 e della legge n. 61/98.*

*OMISSIS*

Il citato gruppo di lavoro ha ritenuto che può escludersi, per il caso di contributo pari all'intero costo dell'intervento, l'applicabilità dell'articolo 12 della legge n. 449/97, e ciò sia per ragioni teleologiche al fine di evitare una duplicazione dei benefici (il contributo, peraltro, è dato al lordo dell'I.V.A., ossia comprensivo di I.V.A.), sia in virtù del testuale disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 2668/97 che prevede che il contributo "costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati".

Per il caso del contributo di valore inferiore al costo dell'intervento, può invece concludersi nel senso dell'applicabilità dell'articolo 12, della citata legge n. 449/97 sulla parte di I.V.A. rimasta effettivamente a carico del proprietario.

**16.10** *Possibilità di cumulo della detrazione IRPEF al 36% nel caso in cui i contribuenti abbiano beneficiato del rimborso totale dell'I.V.A. come previsto all'art. 12 della legge finanziaria del 1997, n. 449 successivamente disciplinata dal decreto ministeriale n. 499 del 28 settembre 1999.*

*OMISSIS*

Richiamate le circolari 57E/98 e 121/98 del Ministero delle Finanze, la detrazione IRPEF del 36% è cumulabile con il beneficio di cui all'art. 12 della legge 449/97 e pertanto la suddetta detrazione può essere calcolata sull'intero importo comprensivo di I.V.A., ancorchè quest'ultima sia riborsabile ex art. 12 legge 449/97. Nell'ipotesi in cui le spese sostenute siano state interamente o parzialmente oggetto del contributo per la ricostruzione, si precisa che i contributi o le sovvenzioni erogate (diverse da quelle di cui all'art. 12, comma 3 della legge 449/97) devono essere interamente sottratte dalle spese, prima di effettuare la detrazione. Se invece i contributi vengono erogate in un periodo di imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, le somme così erogate dovranno essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera n-bis del Testo Unico delle Imposte, D.P.R. 917/86.

**16.11 Ordinanza n. 61/97. Erogazione del saldo. Obbligo della presentazione del D.U.R.C., delle fatture quietanzate nonché del certificato di regolare esecuzione.**

*OMISSIS*

Con riferimento all'oggetto si fa presente quanto segue:

- l'ordinanza commissariale n. 96 del 20 aprile 1999 introduce il punto 7) del comma 2 bis, art. 9, O.C. n. 61/97, il quale dispone che l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione, tra gli altri, del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante l'adempimento da parte delle imprese esecutrici dei lavori, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi previdenziali e assicurativi dovuti all'I.N.P.S., I.N.A.I.L. e alla Cassa edile. Nel caso di interventi su edifici privati, il DURC deve riferirsi alla totalità dell'imponibile dei lavori eseguiti nel cantiere, ancorchè di importo complessivamente superiore al contributo concesso;
- le fatture quietanzate devono coprire almeno l'ammontare del contributo concesso, seppure è necessario produrre comunque le stesse, anche non quietanzate, per l'intero importo dei lavori eseguiti (art. 9, comma 2 bis, O.C. n. 61/97);
- il certificato di regolare esecuzione è valido anche se non è controfirmato dall'impresa esecutrice dei lavori, in quanto deve essere emesso dal direttore dei lavori. E' consigliabile comunque completare il procedimento amministrativo, regolarizzando tale atto con la firma dell'impresa per presa visione (art. 28. L. 109/1994 e art. 208, D.P.R. n. 554/1999).

***16.12 Certificazione della regolarità contributiva per le imprese individuali che non si avvalgono di personale dipendente.***

*OMISSIS*

“Le ditte individuali che non si avvalgono di personale dipendente sono comunque tenute ai versamenti contributivi presso INAIL e INPS (trimestrali e non annuali) e pertanto l’importanza del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS – INAIL – Cassa edile per tali fattispecie non è affatto minore delle altre. “

***16.13 Imposta di bollo. Applicazione della normativa ordinaria.***

*OMISSIS*

Il gruppo di lavoro ha ritenuto che in assenza di precise disposizioni legislative si debba applicare la normativa ordinaria pertanto i documenti necessari per corredare la domanda inoltrata per la concessione dei benefici agli aventi diritto, dovranno essere in bollo quando è già previsto l'assolvimento di tale tassa e potranno essere in carta semplice quando le attuali norme già ne prevedono l'esenzione.

**16.14** *Obbligo di corrispondere l'imposta di registro anche nel caso di sublocazione dell'immobile da parte del comune conduttore, al nucleo familiare da quest'ultimo individuato.*

*OMISSIS*

Non esistono al momento agevolazioni che consentano di evitare l'assoggettamento a tassazione di entrambi i contratti. Anche nel caso in cui il contratto d'affitto fosse sottoscritto direttamente tra il proprietario e il nucleo familiare e il comune offrisse garanzie patrimoniali per il rispetto dell'accordo, sarebbe dovuta l'imposta di registro oltre che sulla locazione anche sulla garanzia.

***16.15 Destinazione vincolata dei contributi per la ricostruzione. Illegittimità a trattenere la somma erogata da parte di un istituto bancario.***

*OMISSIS*

In relazione al quesito concernente la legittimità di trattenere la somma erogata ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61/1997 da parte di un Istituto bancario, si ribadisce che gli importi relativi ai contributi per la ricostruzione hanno destinazione vincolata e, conseguentemente, non possono essere distratti a favore di creditori del proprietario danneggiato, ancorchè vantino un titolo certo ed eseguibile.

*16.16 Finanziamenti U.E.. Applicazione della disciplina comunitaria.*

*OMISSIS*

In proposito il gruppo di lavoro, all'unanimità, ha ritenuto che nel caso in cui i benefici per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili danneggiati, derivino dalla riprogrammazione delle risorse della U.E., come previsto dell'art. 15, comma 3, lettera a) della legge 30 marzo 1998, n. 61, le procedure e i vincoli da seguire saranno quelli della disciplina comunitaria.